Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 243 del 15 ottobre 1993 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)
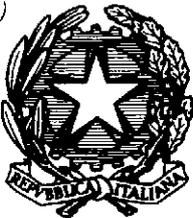
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 ottobre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 97

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1993 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1993 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1993 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 1993.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 giugno 1993, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 giugno-15 settembre 1993 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 gennaio 1994.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 GIUGNO-15 SETTEMBRE 1993

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
377.		
22 marzo-16 agosto 1991, Roma		
Scambio di Note tra Italia e Thailandia concernente la modifica delle tabelle delle rotte, di cui all'Accordo aereo dell'11 febbraio 1974	16 agosto 1991	9
378.		
8 giugno-16 luglio 1992, Singapore		
Scambio di Note tra Italia e Singapore concernente la modifica delle tabelle delle rotte allegata all'Accordo aereo firmato a Singapore in data 28 giugno 1985, con Allegati	16 luglio 1992	13
379.		
18 settembre-26 ottobre 1992, Ankara		
Scambio di Lettere tra Italia e Turchia concernente la modifica del Trattato di commercio e navigazione, con Protocollo aggiuntivo del 29 dicembre 1936, per l'abolizione degli articoli da 1 a 5	26 ottobre 1992	27
380.		
29 ottobre 1992, Abuja		
Accordo di ristrutturazione del debito tra Italia e Nigeria, con Allegati	29 ottobre 1992	33
381.		
13 novembre 1992, Roma		
Processo Verbale in materia di imposte sul valore aggiunto tra il Ministro degli Esteri italiano ed il Segretario di Stato di San Marino	1° gennaio 1993	41
382.		
17 gennaio 1993, Il Cairo		
Scambio di Lettere tra Italia ed Egitto per la reciproca esenzione dei visti di ingresso ai titolari di passaporti diplomatici o di servizio, con Nota Esecutiva	30 marzo 1993	45

TABELLA N 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Trattato di estradizione tra Italia e Brasile (Roma, 17 ottobre 1989). *(Vedi legge n. 144 del 23 aprile 1991 in* S.O. *n. 32 alla* G.U. *n. 108 del 10 maggio 1991).*	1° agosto 1993
Trattato fra Italia e Brasile per l'assistenza giudiziaria in materia penale (Roma, 17 ottobre 1989). *(Vedi legge n. 41 del 7 gennaio 1992 in* S.O. *n. 19 alla* G.U. *n. 25 del 31 gennaio 1992).*	1° agosto 1993

377.

Roma, 22 marzo-16 agosto 1991

Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Thailandia concernente la modifica delle tabelle delle rotte, di cui all'Accordo aereo dell'11 febbraio 1974

(Entrata in vigore: 16 agosto 1991)

2 — Libreria - Suppl ord alla G U n 243

Ministero degli Affari Esteri

Roma 22 MAR 1991

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata del Regno di Thailandia ed ha l'onore di fare riferimento alle conclusioni delle consultazioni aeronautiche italo-thailandesi, tenutesi a Roma nei giorni 7-8 marzo 1991.

Le due delegazioni hanno convenuto di riformulare nel modo seguente il paragrafo 2 del Memorandum of Understanding firmato l'11 agosto 1987:

"The two delegations confirmed that each designated airline is authorised to operate up to five weekly services with any type of aircraft excluding supersonic aircraft.

The above-mentioned five weekly services authorised in favour of each designated airline may be operated at the choice of each airline on either route or on both routes up to the concurrence of five weekly services".

La predetta modifica entrerà in vigore in via definitiva al momento della ricezione della Nota Verbale di conferma di codesta Ambasciata.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata del Regno di Thailandia gli atti della sua più alta considerazione.

F.to F. ALOISI de LARDEREL

ALL'AMBASCIATA
DEL REGNO DI THAILANDIA
R O M A

No. 1014/2534

ROYAL THAI EMBASSY
VIA NOMENTANA, 132
00162 ROME

The Royal Thai Embassy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and, with reference to the Ministry's Verbal Note No. 074/6050 dated 22 March 1991 pertaining to the confidential Memorandum of Understanding signed on 8 March 1991 between the Thai and Italian Delegations to the Air Services Consultations, has the honour to inform the latter, in reply, that the Royal Thai Government agrees to the text of the above-mentioned Memorandum of Understanding, amending the second paragraph of the Memorandum of Understanding signed between the two countries on 11 August 1987, which reads as follows:

"The two delegations confirmed that each designated airline is authorised to operate up to five weekly services with any type of aircraft excluding supersonic aircraft.

The above-mentioned five weekly services authorised in favour of each designated airline may be operated at the choice of each airline on either route or on both routes up to the concurrence of five weekly services."

The Ministry's Verbal Note under reference and this Verbal Note shall be regarded as constituting an Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Kingdom of Thailand which enters into force on the date of this Verbal Note.

The Royal Thai Embassy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs the assurances of its highest consideration.

Rome, 16 August 1991

ROYAL THAI EMBASSY, ROME

The Ministry of Foreign Affairs,
ROME.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ROYAL THAI EMBASSY

Via Nomentana, 132
00162 ROMA

La Reale Ambasciata Thailandese presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e, con riferimento alla Nota Verbale del Ministero N. 074/6050, in data 22 marzo 1991, relativa al Memorandum d'Intesa confidenziale firmato l'8 marzo 1991 fra le Delegazioni Thailandese ed Italiana circa le Consultazioni sui Servizi Aerei, ha l'onore di informare quest'ultima, in risposta, che il Reale Governo Thailandese concorda sul testo del summenzionato Memorandum d'Intesa, che modifica il secondo paragrafo del Memorandum d'Intesa firmato dai due paesi l'11 agosto 1987, il cui testo è qui appresso riportato:

"Le due delegazioni confermano che ciascuna compagnia aerea designata è autorizzata ad effettuare fino a cinque servizi settimanali con qualsiasi tipo di aeromobile, ad esclusione degli aerei supersonici.
I cinque servizi settimanali di cui sopra, autorizzati a favore di ciascuna compagnia aerea designata, possono essere effettuati a scelta di ciascuna compagnia aerea su una delle due rotte, ovvero su entrambe, fino a concorrenza di cinque servizi settimanali."

La Nota Verbale del Ministero sopra menzionata e la presente Nota Verbale saranno considerate costituenti un Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Thailandia, che entrerà in vigore alla data della presente Nota Verbale.

La Reale Ambasciata Thailandese coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri le assicurazioni della sua più alta considerazione.

378.

Singapore, 8 giugno-16 luglio 1992

Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Singapore concernente la modifica delle tabelle delle rotte allegata all'Accordo aereo firmato a Singapore in data 28 giugno 1985, con Allegati

(Entrata in vigore: 16 luglio 1992)

Prot. No. 0976

The Embassy of the Republic of Italy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Singapore and has the honour to refer to the agreements reached by Singapore Airlines and Alitalia on December 3rd 1991, to improve their operative arrangements, and approved provisionally and with immediate effect by the Civil Aviation Authority of Singapore, CAAS, and the Italian Authoriy for Civil Aviation, Civilavia.

During the December meeting it has been realized the necessity to amend the bilateral intergovernmental accords now in force in order to ensure a normative background which takes into account the new operative agreements between the two national air carriers.

For this purpose the Government of the Republic of Italy would like to suggest the following amendments:

1) Accord paraphed in Singapore on June 28th, 1985

To substitute the annex to the accord with that proposed in annex No.1;

2) Condifential Memorandum of Understanding signed on June 28th, 1985

To introduce the amendements proposed in annex 2.

In case of approval of the above mentioned amendements, they will enter in force the same date of issue of the Note Verbale of the Singapore Ministry of Foreign Affairs confirming their acceptance on behalf of the Government of the Republic of Singapore.

The Embassy of the Republic of Italy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Singapore the assurance of its highest consideration.

Singapore, 8th June, 1992

Ministry of Foreign Affairs
Raffles City Tower
Singapore, 0617

ANNEX I

SCHEDULE I

Routes to be operated eastward by the designated airline of the Italian Republic:

Column 1	Column2	Column 3	Column 4
Points of Departure	Intermediate Points	Points in Singapore	Beyond Points
Points in Italy	Any Points	Singapore	Any Points in Asia and Australasia

SCHEDULE II

Routes to be operated westward by the designated airlien of the Republic of Singapore:

Column 1	Column2	Column 3	Column 4
Points of Departure	Intermediate Points	Points in Italy	Beyond Points
Points in Singapore	Any Points	Rome	Any Points in Europe and North America (East Cost)

Motes

(1) Any or some of the points on the specified routes in Schedules I and II of the Annex may at the option of the respective designated airline be omitted on any or all flights, provided that these flights originate in the territory of the Contracting Party designating the airline.

(2) The designated airline of either Contracting Party shall have the right to terminate its services in the territory of the other Contracting Party.

ANNEX II

1) *Paragraph II*: Route Schedule
To abrogate the contents of this paragraph and to substitute it with the following one:

(a) For Singapore Airlines

From points in Singapore, westward via any intermediate points to Rome, and beyond to any point in Europe an North America (East Cost).

(b) For Alitalia

From points in Italy, eastward via any intermediate points to Singapore, and beyond to any points in Asia and Australasia.

2) *Paragraph III*
To abrogate the entire paragraph, including the title Traffic Rights and to substitute it as follows:

Fifth Freedom Traffic Rights

For Singapore Airlines

(a) Any intermediate points

(b) Any beyond points in Europe

For Alitalia

(c) Any intermediate points

(d) Any beyond points in Southeast Asia and Australia. (Southeast Asia means Myanmar, Laos, Cambodia, Vietnam, Thailand, Malaysia, Brunei, Philippines and Indonesia).

3) *Paragraph IV*
To abrogate the entire paragraph, including the title Frequencies and Aircraft Types, and to substitute it as follows:

Number of frequencies

3 weekly services by any type of aircraft in favour of each designated airline (supersonic aircraft is excluded).

MFA 557/92

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Singapore presents its compliments to the Embassy of the Republic of Italy and makes reference to the latter's Note No: 0976 dated 8 June 1992.

The Ministry has the honour to confirm that the following amendments are acceptable to the Government of the Republic of Singapore:-

(a) Air Services Agreement 28 June 1985
To repeal and substitute the annex to the Agreement with Annex I;

(b) Confidential Memorandum of Understanding 28 June 1985
To effect the amendments indicated in Annex II.

The Ministry also confirms that the Embassy of the Republic of Italy's Note No. 0976 and this Note shall together constitute an agreement between the Government of the Republic of Singapore and the Government of the Republic of Italy which shall enter into force on the date of this Note.

The Ministry of Foreign Affairs of the Repubic of Singapore avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Italy the assurances of its highest consideration.

SINGAPORE
16 July 1992

Embassy of the Republic of Italy
Singapore

ANNEX I

SCHEDULE I

Routes to be operated eastward by the designated airline of the Italian Republic:

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4
Points of Departure	Intermediate Points	Points in Singapore	Beyond Points
Points in Italy	Any Points	Singapore	Any Points in Asia and Australasia

SCHEDULE II

Routes to be operated westward by the designated airline of the Republic of Singapore:

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4
Points of Departure	Intermediate Points	Points in Italy	Beyond Points
Points in Singapore	Any Points	Rome	Any Points in Europe and North America (East Coast)

Notes

(1) Any or some of the points on the specified routes in Schedules I and II of the Annex may at the option of the respective designated airline be omitted on any or all flights, provided that these flights originate in the territory of the Contracting Party designating the airline.

(2) The designated airline of either Contracting Party shall have the right to terminate its services in the territory of the other Contracting Party.

ANNEX II

(1) Paragraph II: Route Schedule

To abrogate the contents of this paragraph and to substitute it with the following one:

(a) For Singapore Airlines

From points in Singapore, westward via any intermediate points to Rome, and beyond to any points in Europe and North America (East Coast).

(b) For Alitalia

From points in Italy, eastward via any intermediate points to Singapore, and beyond to any points in Asia and Australasia.

(2) Paragraph III

To abrogate the entire paragraph, including the title Traffic Rights and to substitute it as follows:

Fifth Freedom Traffic Rights

For Singapore Airlines

(a) Any intermediate points

(b) Any beyond points in Europe

For Alitalia

(c) Any intermediate points

(d) Any beyond points in Southeast Asia and Australia. (Southeast Asia means Myanmar, Laos, Cambodia, Vietnam, Thailand, Malaysia, Brunei, Philippines and Indonesia).

(3) Paragraph IV

To abrogate the entire paragraph, including the title Frequencies and Aircraft Types, and to substitute it as follows:

Number of frequencies

3 weekly services by any type of aircraft in favour of each designated airline (supersonic aircraft is excluded).

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Prot. N. 0976

L'Ambasciata della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Singapore, ed ha l'onore di fare riferimento agli accordi stipulati dalla Singapore Airlines e dall'Alitalia il 3 dicembre 1991 al fine di migliorare le loro disposizioni operative, ed approvati provvisoriamente e con effetto immediato dalla Civil Aviation Authority di Singapore, CAAS, e dall'Autorità Italiana per l'Aviazione Civile, Civilavia.

Nel corso della riunione di dicembre, si è riscontrata la necessità di emendare gli accordi bilaterali intergovernativi attualmente in vigore, al fine di garantire un retroterra normativo che tenga conto dei nuovi accordi operativi fra i due vettori aerei nazionali.

A tal uopo, il Governo della Repubblica Italiana desidera proporre i seguenti emendamenti:

1) Accordo siglato a Singapore il 28 giugno 1985

   Sostituire l'allegato all'accordo con quello proposto all'Allegato N. 1.

2) Memorandun d'Intesa Confidenziale firmato il 28 giugno 1985

   Introdurre gli emendamenti proposti all'Allegato N. 2.

Nel caso in cui detti emendamenti vengano approvati, essi entreranno in vigore alla stessa data in cui verrà emessa la Nota Verbale del Ministero degli Affari Esteri di Singapore, a conferma dell'approvazione da parte del Governo della Repubblica di Singapore.

L'Ambasciata della Repubblica Italiana coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Singapore i sensi della sua più alta considerazione.

Singapore, 8 giugno 1992.

ALLEGATO I

TABELLA I

Rotte da effettuare in direzione est da parte della compagnia aerea designata della Repubblica Italiana:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Punti di Partenza	Punti Intermedi	Punti a Singapore	Punti "oltre"
Punti in Italia	Qualsiasi Punto	Singapore	Qualsiasi Punto in Asia ed in Australasia

TABELLA II

Rotte da effettuare in direzione ovest da parte della compagnia aerea designata della Repubblica di Singapore:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Punti di Partenza	Punti Intermedi	Punti in Italia	Punti "oltre"
Punti a Singapore	Qualsiasi Punto	Roma	Qualsiasi Punto in Europa e Nordamerica (Costa Est)

Note

(1) Uno qualsiasi, ovvero alcuni dei punti sulle rotte specificate nelle Tabelle I e II dell'Allegato, a scelta delle rispettive compagnie aeree designate, potranno essere tralasciati da uno qualsiasi, ovvero da tutti i voli, a condizione che tali voli abbiano origine nel territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea.

(2) La compagnia aerea designata di una delle due Parti Contraenti avrà il diritto di sospendere i servizi nel territorio dell'altra Parte Contraente.

ALLEGATO II

(1) Paragrafo II: Tabella delle Rotte

Cancellare il contenuto di tale paragrafo e sostituirlo con il seguente:

(a) Per la Singapore Airlines

Dai punti a Singapore, in direzione ovest via qualsiasi punto intermedio a Roma, ed oltre verso qualsiasi punto in Europa e in America del Nord (Costa Est).

(b) Per l'Alitalia

Dai punti in Italia, in direzione est via qualsiasi punto intermedio a Singapore, ed oltre verso qualsiasi punto in Asia ed Asia Australe.

(2) Paragrafo III

Cancellare l'intero paragrafo, ivi compreso il titolo Diritti di Traffico, e sostituirlo come segue:

Diritti di Traffico della Quinta Libertà

Per la Singapore Airlines

(a) Qualsiasi punto intermedio

(b) Qualsiasi punto "oltre" in Europa

Per l'Alitalia

(c) Qualsiasi punto intermedio

(d) Qualsiasi punto "oltre" nel Sud-Est asiatico ed in Australia (il Sud-Est asiatico comprende Myanmar, Laos, Cambogia, Vietnam, Thailandia, Malaysia, Brunei, Filippine ed Indonesia).

(3) Paragrafo IV

Cancellare l'intero paragrafo, ivi compreso il titolo Frequenze e Velivoli, e sostituirlo con quanto segue:

Numero di Frequenze

3 servizi settimanali con qualsiasi tipo di velivolo a favore di ciascuna compagnia aerea designata (eccetto gli aerei supersonici).

MFA 557/92

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Singapore presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana e fa riferimento alla sua Nota N. 0976 in data 8 giugno 1992.

Il Ministero ha l'onore di confermare che il Governo della Repubblica di Singapore accetta i seguenti emendamenti:

(a) Accordo sui Servizi Aerei del 28 giugno 1985

Cancellare e sostiture l'allegato all'Accordo con l'Allegato I;

(b) Memorandum d'Intesa Confidenziale del 28 giugno 1985

Apportare gli emendamenti indicati all'Allegato II.

Il Ministero conferma altresì che la Nota N. 0976 dell'Ambasciata della Repubblica Italiana e la presente Nota insieme costituiranno un accordo fra il Governo della Repubblica di Singapore ed il Governo della Repubblica Italiana, che entrerà in vigore alla data della presente Nota.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Singapore coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana i sensi della sua più alta considerazione.

SINGAPORE
16 luglio 1992

Amabsciata della Repubblica Italiana
Singapore

ALLEGATO I

TABELLA I

Rotte da effettuare in direzione est da parte della compagnia aerea designata della Repubblica Italiana:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Punti di Partenza	Punti Intermedi	Punti a Singapore	Punti "oltre"
Punti in Italia	Qualsiasi Punto	Singapore	Qualsiasi Punto in Asia ed in Australasia

TABELLA II

Rotte da effettuare in direzione ovest da parte della compagnia aerea designata della Repubblica di Singapore:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Punti di Partenza	Punti Intermedi	Punti in Italia	Punti "oltre"
Punti a Singapore	Qualsiasi Punto	Roma	Qualsiasi Punto in Europa e Nordamerica (Costa Est)

Note

(1) Uno qualsiasi, ovvero alcuni dei punti sulle rotte specificate nelle Tabelle I e II dell'Allegato, a scelta delle rispettive compagnie aeree designate, potranno essere tralasciati da uno qualsiasi, ovvero da tutti i voli, a condizione che tali voli abbiano origine nel territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea.

(2) La compagnia aerea designata di una delle due Parti Contraenti avrà il diritto di sospendere i servizi nel territorio dell'altra Parte Contraente.

ALLEGATO II

(1) Paragrafo II: Tabella delle Rotte

Cancellare il contenuto di tale paragrafo e sostituirlo con il seguente:

(a) Per la Singapore Airlines

Dai punti a Singapore, in direzione ovest via qualsiasi punto intermedio a Roma, ed oltre verso qualsiasi punto in Europa e in America del Nord (Costa Est).

(b) Per l'Alitalia

Dai punti in Italia, in direzione est via qualsiasi punto intermedio a Singapore, ed oltre verso qualsiasi punto in Asia ed Asia Australe.

(2) Paragrafo III

Cancellare l'intero paragrafo, ivi compreso il titolo Diritti di Traffico, e sostituirlo come segue:

Diritti di Traffico della Quinta Libertà

Per la Singapore Airlines

(a) Qualsiasi punto intermedio

(b) Qualsiasi punto "oltre" in Europa

Per l'Alitalia

(c) Qualsiasi punto intermedio

(d) Qualsiasi punto "oltre" nel Sud-Est asiatico ed in Australia (il Sud-Est asiatico - comprende Myanmar, Laos, Cambogia, Vietnam, Thailandia, Malaysia, Brunei, Filippine ed Indonesia).

(3) Paragrafo IV

Cancellare l'intero paragrafo, ivi compreso il titolo Frequenze e Velivoli, e sostituirlo con quanto segue:

Numero di Frequenze

3 servizi settimanali con qualsiasi tipo di velivolo a favore di ciascuna compagnia aerea designata (eccetto gli aerei supersonici).

379.

Ankara, 18 settembre-26 ottobre 1992

Scambio di Lettere tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Turchia concernente la modifica del Trattato di commercio e navigazione, con Protocollo aggiuntivo del 29 dicembre 1936, per l'abolizione degli articoli da 1 a 5

(Entrata in vigore: 26 ottobre 1992)

AMBASCIATA D'ITALIA 2601

L'Ambasciatore

Ankara, September 18th, 1992

Mr. Ambassador,

considering the evolution of the E.E.C. trade policy in the last years, the modification of the Treaty of Commerce and Navigation of December 29, 1936 and its added Protocol, in force since January 1, 1937 between the Republic of Turkey and the Italian Republic, becomes due.

The modification required refers to the abolition of articles 1 to 5 of the said Treaty, since they are not compatible with the Community trade policy.

In this respect, should the above be acceptable by the Turkish Government, I have the honour to propose, Excellency, that this letter and Your positive answer should be considered as representing an agreement between our two Governments to the effects of the above modifications relating to the Treaty of Commerce and Navigation of December 29, 1936 and its added Protocol.

Such modifications will be in force as soon as each of the Parties will have notified to the Other the fulfillment of the respective internal procedures envisaged to that extent by its internal legislation.

I avail myself, Excellency, of this opportunity to renew the assurances of my highest consideration.

H.E.
Mr. Hikmet CETIN
Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Turkey
Ankara

REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
EİGY-I-390.566-92- 3749

Ankara, October 26 , 1992

Excellency,

I have the honour to acknowledge having received H.E.'s letter dated September 18th, the text of which reads as follows:

"Considering the evolution of the E.E.C. trade policy in the last years, the modification of the Treaty of Commerce and Navigation of December 29, 1936 and of its added Protocol, in force since January 1, 1937 between the Republic of Turkey and the Italian Republic, becomes due.

The modification required refers to the abolition of articles 1 to 5 of the said Treaty, since they are not compatible with the Community Trade Policy.

In this respect, should the above be acceptable by the Turkish Government, I have the honour to propose, Excellency, that this letter and your positive answer should be considered as representing an agreement between our two Governments to the effects of the above modifications relating to the Treaty of Commerce and Navigation of December 29, 1936 and its added Protocol.

Such modifications will be in force as soon as each of the Parties will have notified to the other the fulfillment of the respective internal procedures envisaged to that extent by its internal legislation."

I have the honour to confirm the agreement of the Government of Republic of Turkey on the matter.

I avail myself of this opportunity to renew to His Excellency, the assurance of my highest consideration.
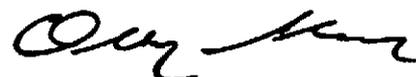
Oktay AKSOY
Ambassador
Acting Director General
for Bilateral Economic
Relations

H.E.Mr. Giorgio Franchetti Pardo
Ambassador of Italy
<u>ANKARA</u>

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Ambasciata d'Italia **2601**

L'Ambasciatore Ankara, 18 settembre 1992

Eccellenza,

in considerazione dell'evoluzione della politica commerciale della CEE negli ultimi anni, appare doverosa una modifica del Trattato di Commercio e Navigazione del 29 Dicembre 1936 e suo Protocollo aggiuntivo, in vigore dal 1 gennaio 1937 tra la Repubblica di Turchia e la Repubblica Italiana.

La modifica richiesta si riferisce all'abolizione degli articoli da 1 a 5 di detto Trattato , non essendo tali articoli compatibili con la politica commerciale della Comunità.

Al riguardo, e qualora ciò di cui sopra sia accettabile per il Governo Turco, ho l'onore di proporre, Eccellenza, che la presente lettera e la Sua risposta affermativa siano considerate come costituenti un Accordo tra i nostri due governi agli effetti delle suddette modifiche relative al Trattato di Commercio e di Navigazione del 29 Dicembre 1936 e suo Protocollo aggiuntivo.

Tali modifiche entreranno in vigore non appena ciascuna delle Parti avrà notificato all'altra l'adempimento delle sue rispettive procedure interne previste a tal fine dalla propria legislazione interna.

Mi avvalgo dell'opportunità, Eccellenza, per rinnovarLe i sensi della mia più alta considerazione.

S.E.
Sig. Hikmet CETIN
Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica di Turchia
Ankara

Repubblica di Turchia
Ministero degli Affari Esteri

Ankara,26 ottobre 1992

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di Vostra Eccellenza del 18 Settembre , del seguente tenore:

"In considerazione dell'evoluzione della politica commerciale della CEE negli ultimi anni, appare doverosa una modifica del Trattato di Commercio e Navigazione del 29 Dicembre 1936 e suo Protocollo aggiuntivo, in vigore dal 1 gennaio 1937 tra la Repubblica di Turchia e la Repubblica Italiana.

La modifica richiesta si riferisce all'abolizione degli articoli da 1 a 5 di detto Trattato , non essendo tali articoli compatibili con la politica commerciale della Comunità.

Al riguardo, e qualora ciò di cui sopra sia accettabile per il Governo Turco, ho l'onore di proporre, Eccellenza, che la presente lettera e la Sua risposta affermativa siano considerate come costituenti un Accordo tra i nostri due governi agli effetti delle suddette modifiche relative al Trattato di Commercio e di Navigazione del 29 Dicembre 1936 e suo Protocollo aggiuntivo.

Tali modifiche entreranno in vigore non appena ciascuna delle Parti avrà notificato all'altra l'adempimento delle sue rispettive procedure interne previste a tal fine dalla propria legislazione interna.

Ho l'onore di confermare l'accordo del Governo della Repubblica di Turchia sulla questione.

Mi avvalgo della presente opportunità, Eccellenza, per rinnovarLe i sensi della mia più alta considerazione.

Oktay AKSOY
Direttore Generale ad interim
per le Relazioni Economiche Bilaterali

S.E.
Giorgio Franchetti Pardo
Ambasciatore d'Italia
ANKARA

380.

Abuja, 29 ottobre 1992

Accordo di ristrutturazione del debito tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale della Nigeria, con Allegati (1)

(Entrata in vigore: 29 ottobre 1992)

(1) Gli Allegati di natura tecnica non vengono pubblicati.

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Federal Republic of Nigeria (hereinafter referred to as "FRN") in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minutes signed on 18th January, 1991 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE 1

The present Agreement concerns the rescheduling of:

a) commercial and financial debts for both principal and contractual interest due to Italy from "FRN" or from a federated State or from a public entity wholly owned by the Federal Republic of Nigeria or by one or several of its federated States, or covered by the guarantee of one or several of these entities, within the period 1st January, 1991 - 31st March, 1992 and not paid, relating to contracts for the supply of goods and/or services and/or the execution of works as well as to financial conventions concluded before 1st October, 1985, with an original maturity of more than one year, covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law from the Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE");

b) the arrears of the debts indicated in paragraph a) above, as at 31st December, 1990 and not yet paid;

c) the debts for both principal and interest due to the "SACE" within the period 1st January, 1991 - 31st March, 1992 and not paid, relating to the Agreements between the Government of the Republic of Italy and the "FRN" concluded on 27th February, 1989 according to Paris Club Agreed Minute dated 16th December, 1986;

The above mentioned debts, listed in the Annexes 1 and 2, which are part of the present Agreement, may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

1) The debts referred to in Article I, a) and b) will be transferred - in the currencies establisned in the contracts or in the financial conventions - by the "FRN" to the "SACE", in 14 equal and successive half-yearly installnents, the first of which shall fall due on 15th February, 2000 and the last one on 15th August, 2006.

2) The debts referred to in Article I, c) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - by the "FRN" to the "SACE", in 8 equal and successive half-yearly, installments, the first of which shall fall due on 15th February, 1996 and the last one on the 15th August, 1999.

ARTICLE III

1) The "FRN" undertakes to pay and to transfer to the "SACE" interest for deferred paynent which shall be calculated on any debt considered by the present Agreement unpaid at the maturity.

2) Such interest shall be calculated as follows:

i) from the date of maturity of the debt up to the date of the indemnity by SACE at the rate expressly stipulated for post-maturity payment in the contracts of financial convention or, where no interest rate is so stipulated, at the rate indicated in the following paragraph ii);

ii) fron the date of the indemnity by SACE up to the full settlement of the debts at the fixed rate of 12.70% p.a. and 12.50% p.a. as regards debts respectively payable in Pound Sterling and in Italian Liras and at the floating rate equivalent to the six months Libor quoted in the Financial Times on 15th June or 15th December immediately preceding the date of payment increased by 50 "basis points" as regards debts payable in U.S. Dollars, in Deutsche Marks, in Swiss Francs and in Belgian Francs.

3) The said interest shall be transferred, in the currencies established in the contracts or in the financial conventions, half-yearly beginning on 15th February 1993.

ARTICLE IV

The present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which Nigeria's debts are referred to in Article I of this Agreement. Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contracts and/or financial conventions by the Nigerian debtors.

ARTICLE V

The present Agreement shall come into force provided the conditions envisaged in the letter sent on 18th January, 1991 from the Chairman of the Paris Club to the Head of the Delegation of the Federal Republic of Nigeria have been fulfilled.

ARTICLE VI

The provisions of the present Agreement will be null and void if the conditions envisaged in Section IV (4) second paragraph, of the Agreed Minute signed in Paris on 18th January, 1991 have not been fulfilled.

DONE in .....Abuja...........on ..29..10..1992.......... in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
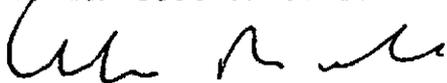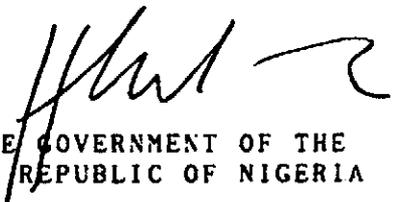
FOR THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale della Nigeria (di seguito denominata "RFN"), nello spirito di amicizia e cooperazione economica esistente fra i due paesi ed in applicazione del Processo Verbale firmato il 18 gennaio 1991 dai paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo riguarda la ristrutturazione:

a) dei debiti commerciali e finanziari in capitale ed interessi contrattuali dovuti all'Italia dalla "RFN" o da uno Stato federato, ovvero da un'istituzione pubblica della Repubblica Federale di Nigeria o di uno o più dei suoi Stati federati, coperti dalla garanzia di tali istituzioni, in scadenza dal 1^ gennaio 1991 al 31 marzo 1992 e non pagati, relativi a contratti per la fornitura di beni e/o servizi e/o all'esecuzione di lavori, nonchè a convenzioni finanziarie stipulate anteriormente al 1^ ottobre 1985, con una scadenza originaria superiore a un anno, coperti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano, tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito denominata "SACE");

b) degli arretrati sui debiti indicati al precedente paragrafo a) maturati al 31 dicembre 1990, e non pagati;

c) dei debiti in capitale ed interessi dovuti alla SACE nel periodo 1^ gennaio 1991 - 31 marzo 1992 e non pagati, relativi all'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e la RFN, stipulato il 27 febbraio 1989, in applicazione del Processo Verbale del Club di Parigi del 16 dicembre 1986.

I debiti suindicati compresi negli Allegati 1 e 2, che formano oggetto del presente Accordo, possono essere modificati di comune accordo tra le due Parti.

4 — Libreria - Suppl ord alla G U n 243

ARTICOLO II

1) I debiti di cui all'Articolo I a) e b) saranno trasferiti - nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dalla RFN alla SACE, in 14 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 15 febbraio 2000 e l'ultima il 15 agosto 2006.

2) I debiti di cui all'Articolo I c) saranno trasferiti - nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dalla RFN alla SACE in 8 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 15 febbraio 1996 e l'ultima il 15 agosto 1999.

ARTICOLO III

1) La RFN si impegna a pagare ed a trasferire alla SACE gli interessi di ritardato regolamento calcolati su ciascun debito considerato nel presente Accordo non pagato alla scadenza originaria.

2) Tali interessi saranno calcolati come segue:

i) dalla data di scadenza del debito alla data di indennizzo da parte dela SACE, al tasso appositamente indicato per il ritardato regolamento nei contratti o nelle convenzioni finanziarie o, nel caso in cui non sia stato indicato alcun tasso di interesse, al tasso stabilito nel successivo paragrafo ii);

ii) dalla data di indennizzo da parte della SACE fino alla completa estinzione dei debiti, al tasso fisso annuale del 12,70% e del 12,50% per quanto riguarda i debiti esigibili rispettivamente in Lire Sterline ed in Lire Italiane e al tasso variabile equivalente al Libor semestrale che figura nel Financial Times il 15 giugno o il 15 dicembre immediatamente precedenti la data di pagamento, più 50 "punti base", per quanto riguarda i debiti esigibili in Dollari USA, Marchi tedeschi, Franchi svizzeri e Franchi belgi.

3) Gli interessi di cui sopra saranno trasferiti, nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie, con cadenza semestrale, a partire dal 15 febbraio 1993.

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica né i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, né gli impegni contrattuali stipulati dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti della Nigeria di cui all'Articolo I del presente Accordo.Di conseguenza nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere invocata per giustificare qualsivoglia modifica di detti contratti e/o convenzioni finanziarie da parte dei debitori nigeriani.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore ove le condizioni previste nella lettera inviata il 18 gennaio 1991 dal Presidente del Club di Parigi al Capo Delegazione della Repubblica Federale della Nigeria siano state soddisfatte.

ARTICOLO VI

Le disposizioni del presente Accordo saranno prive di effetto se le condizioni previste alla Sezione IV (4) del secondo paragrafo del Processo Verbale firmato a Parigi il 18 gennaio 1991 non saranno state soddisfatte.

Fatto ad Abuja il 24.10.1992 in due copie originali entrambe in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA

381.

Roma, 13 novembre 1992

Processo Verbale in materia di imposte sul valore aggiunto (IVA) tra il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il Segretario di Stato agli Affari Esteri della Repubblica di San Marino

(Entrata in vigore: 1° gennaio 1993)

Ministero degli Affari Esteri

VERBALE DELL'INCONTRO TRA IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL SEGRETARIO DI STATO AGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
(Roma, 13 novembre 1992)

In occasione del loro incontro odierno a Roma il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana, Emilio Colombo, e il Segretario di Stato della Repubblica di San Marino, Gabriele Gatti, hanno constatato che le discussioni tra le delegazioni dei rispettivi paesi hanno permesso di trovare una intesa sui seguenti punti.

In tale situazione il Ministro Colombo e il Segretario di Stato Gatti convengono che, deve considerarsi concluso una intesa tra le due Parti sul seguente testo che costituisce impegno reciproco ai fini delle decisioni dei prossimi Comitati di Cooperazione CEE-SAN MARINO.

1. Armonizzazione delle aliquote della monofase con le aliquote IVA comunitarie.

La Repubblica di San Marino si impegna ad armonizzare le aliquote della propria imposta monofase con le aliquote IVA comunitarie.

A tal fine la Repubblica di San Marino si adeguerà con propria normativa interna, a far data dal 1 gennaio 1993, agli accordi di armonizzazione delle aliquote IVA in sede comunitaria previsti dalla Direttiva comunitaria approvata dal Consiglio ECOFIN del 19 Ottobre 1992.

In particolare, a partire dal 1 gennaio 1993, saranno rese applicabili nel territorio di San Marino, nei riguardi della predetta imposta monofase, aliquote non distorsive rispetto a quelle previste dalla citata Direttiva e relative alla singola aliquota normale, alle due aliquote ridotte (per i particolari beni e servizi definiti sulla apposita lista comunitaria), nonché alla eventuale aliquota superridotta (per gli specifici prodotti previsti nella predetta Direttiva). La Repubblica di San Marino si impegna altresì ad adeguarsi alle ulteriori norme di armonizzazione delle aliquote IVA che dovessero essere approvate in sede comunitaria.

2. Precisazioni da apportare allo scambio di lettere del 21.12.1972.

In relazione all'Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di San Marino, stipulato il 16 dicembre 1991, nonchè all'accordo interinale ivi riferito, i quali fanno espressamente salvi gli impegni esistenti tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana in virtù dello scambio di lettere del 21.12.72, si è deciso di apportare, a seguito dell'eliminazione dei controlli alle frontiere nell'ambito comunitario a partire dal 1 gennaio 1993, le seguenti precisazioni allo scambio di lettere del 21.12.72 per la regolazione dei rapporti di interscambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino in materia di Imposta sul Valore Aggiunto.

A) Esportazioni italiane in San Marino

Fermi restando gli obblighi già previsti dagli accordi in vigore fino alla piena operatività del sistema di "listing" di cui qui appresso, l'operatore economico italiano che invia beni nel territorio sammarinese è tenuto ad inviare al Centro Informativo Tasse dell'Amministrazione finanziaria, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, una lista riepilogativa di tutte le transazioni fatte con operatori sammarinesi, specificando i dati identificativi delle parti contraenti, il numero di partita IVA del cedente, il numero di identificazione del cessionario sammarinese nonché il valore globale dei beni. La Repubblica di San Marino si impegna a rendere pienamente operativo tale sistema al più presto, e comunque non oltre il 1 gennaio 1994.

I predetti dati saranno messi a disposizione elettronica della Repubblica di San Marino entro la fine del terzo mese successivo a ciascun trimestre solare.

La predetta procedura dovrà essere osservata anche per le cessioni di beni nei confronti di privati consumatori nei casi in cui la normativa comunitaria preveda la riscossione dell'IVA nel paese di destinazione delle merci.

La Repubblica di San Marino si impegna ad attribuire agli operatori economici residenti sul proprio territorio un apposito numero di identificazione, nonché a mettere a disposizione della Repubblica Italiana entro il terzo mese successivo a ciascun trimestre solare, analoghi dati riguardanti i beni di provenienza italiana importati nel territorio sammarinese da soggetti ivi residenti, compresi i privati consumatori sopramenzionati.

B) Esportazioni sammarinesi in Italia

Fermi restando gli obblighi già previsti dagli accordi in vigore fino alla piena operatività del sistema di "listing" di cui qui appresso, la Repubblica di San Marino si impegna ad adottare nei confronti dei propri operatori economici una procedura analoga a quella prevista dalla Repubblica Italiana nei confronti degli esportatori nazionali, nonché a mettere a

disposizione della Repubblica Italiana, entro il terzo mese successivo a ciascun trimestre solare, una lista riepilogativa di tutte le transazioni fatte con operatori economici italiani, specificando i dati identificativi delle parti contraenti, il numero di identificazione del cedente sammarinese, il numero di partita IVA del cessionario italiano, nonché il valore globale dei beni. La Repubblica di San Marino si impegna a rendere pienamente operativo tale sistema al più presto, e comunque non oltre il 1 gennaio 1994.

La Repubblica Italiana si impegna a mettere a disposizione elettronica della Repubblica di San Marino i dati riguardanti i beni provenienti da detta Repubblica diretti ad operatori economici nazionali.

La predetta procedura dovrà essere osservata anche per le cessioni di beni nei confronti di privati consumatori nei casi in cui la normativa comunitaria preveda la riscossione dell'IVA nel paese di destinazione delle merci.

C) Importazioni da altri Paesi comunitari diversi dall'Italia in San Marino

Le operazioni relative ai beni provenienti da paesi comunitari diversi dall'Italia con destinazione San Marino sono appurate presso l'Ufficio Tributario di San Marino, il quale, nel rinviare al Paese di provenienza il documento doganale T2, o quello che sarà previsto da eventuali successive modifiche della normativa comunitaria, ne dà completa comunicazione anche al Ministero delle Finanze della Repubblica Italiana.

D) Esportazioni sammarinesi verso altri paesi comunitari diversi dell Italia

I documenti di transito T2 emessi dall'Ufficio Tributario di San Marino per esportazioni di beni dal territorio della Repubblica di San Marino ad altri Paesi comunitari sono vidimati dalle dogane di Rimini e Ravenna. In caso di eventuale successiva modifica della normativa comunitaria in relazione a tale procedura, il presente punto verrà riconsiderato.

Nei casi di mancato appuramento presso le dogane comunitarie di destinazione, la Repubblica di San Marino dovrà darne comunicazione alla Dogana che ha vidimato il documento. In tale ipotesi i beni si presumono, salvo prova contraria, immessi in consumo nel territorio italiano. In tal caso la Repubblica di San Marino si impegna a riscuotere l'IVA presso il proprio operatore economico per conto dello Stato italiano.

E) Restano in vigore tutte le altre disposizioni previste nel citato scambio di lettere del 21.12.72, che non siano in contrasto con le intese di cui sopra.
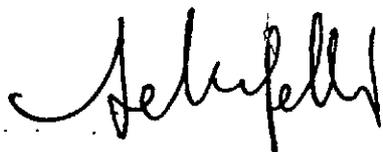
382.

Il Cairo, 17 gennaio 1993

Scambio di Lettere tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba d'Egitto per la reciproca esenzione dei visti d'ingresso ai titolari di passaporti diplomatici o di servizio, con Nota Esecutiva

(Entrata in vigore: 30 marzo 1993)

AMBASCIATA D'ITALIA

Il Cairo, 17 gennaio 1993

Sua Eccellenza Ambasciatore Ismail Mubarak

Assistente del Ministro per gli Affari Esteri,

con la presente lettera ho il piacere di informare Sua Eccellenza che, a seguito delle istruzioni ricevute dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, l'Ambasciata d'Italia ha l'onore di proporre la reciproca esenzione dei visti d'ingresso - senza limitazioni circa la durata o il motivo del soggiorno - a favore dei cittadini dei due Paesi titolari di validi passaporti diplomatici o di servizio rilasciati dalle rispettive competenti Autorità.

Peraltro, la suddetta esenzione non arrecherà pregiudizio alle disposizioni normative o alle norme di carattere generale in vigore nei due Paesi concernenti la sicurezza interna così come l'ingresso, la permanenza e il movimento degli stranieri.

Ove il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Araba d'Egitto concordi con la summenzionata proposta, l'Ambasciata d'Italia ha l'onore di proporre che la presente lettera, congiuntamente con la lettera di risposta, costituiscano un accordo di periodo indeterminato tra i due Governi.

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui la presente lettera e la lettera di risposta verranno firmate.

La presente lettera è scritta in lingua italiana, araba ed inglese, ogni testo essendo egualmente autentico, ed in caso di differenze di interpretazione il testo inglese farà fede.

Entrambe le parti hanno il diritto di denunciare il presente Accordo con un preavviso di almeno tre mesi.

Colgo l'occasione per rinnovare a Sua Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

P. Schmidlin

Patrizio Schmidlin

Ambasciatore d'Italia

presso la Repubblica Araba d'Egitto

AMBASCIATA D'ITALIA

Cairo, 17th January 1993

Your Excellency Ambassador Ismail Mubarak
Assistant to the Minister for Foreign Affairs,

by the present letter I have the pleasure to inform Your Excellency that, according to the instructions of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy, the Embassy of Italy has the honour to propose the reciprocal exemption of the entry visas - without restrictions concerning the length and the reason of the journey - in favour of the citizens of the two Countries holding valid Diplomatic or Service passports issued by the respective competent Authorities.

However, this exemption shall not affect the laws and regulations of general character applicable in both Countries concerning the internal security as well as the entry, the stay and the movement of foreigners.

Should the Ministry of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt agree upon the above proposal, the Embassy of Italy has the honour to suggest that the present letter, together with its reply, form an agreement of an indefinite period between the two Governments.

This agreement shall enter into force the day in which the present letter, together with its reply, will be signed.

This letter is written in Italian, Arabic and English languages, each text being equally authentic and in case of any differences in interpretation the English text shall prevail.

Each Party has the right to denounce the present agreement with a prior notice of at least three months.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest consideration.

Patrizio Schmidlin

P. Schmidlin

Ambassador of Italy
to the Arab Republic of Egypt

Il Cairo, 17 gennaio 1993

Sua Eccellenza Ambasciatore Patrizio Schmidlin,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di Sua Eccellenza in data 17 gennaio 1993 il cui testo è il seguente:

"Sua Eccellenza Ambasciatore Ismail Mubarak

Assistente del Ministro per gli Affari Esteri,

con la presente lettera ho il piacere di informare Sua Eccellenza che, a seguito delle istruzioni ricevute dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, l'Ambasciata d'Italia ha l'onore di proporre la reciproca esenzione dei visti d'ingresso - senza limitazioni circa la durata o il motivo del soggiorno - a favore dei cittadini dei due Paesi titolari di validi passaporti diplomatici o di servizio rilasciati dalle rispettive competenti Autorità.

Peraltro, la suddetta esenzione non arrecherà pregiudizio alle disposizioni normative o alle norme di carattere generale in vigore nei due Paesi concernenti la sicurezza interna così come l'ingresso, la permanenza e il movimento degli stranieri.

Ove il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Araba d'Egitto concordi con la summenzionata proposta, l'Ambasciata d'Italia ha l'onore di proporre che la presente lettera, congiuntamente con la lettera di risposta, costituiscano un accordo di periodo indeterminato tra i due Governi.

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui la presente lettera e la lettera di risposta verranno firmate.

La presente lettera è scritta in lingua italiana, araba ed inglese, ogni testo essendo egualmente autentico, ed in caso di differenze di interpretazione il testo inglese farà fede.

Entrambe le parti hanno il diritto di denunciare il presente Accordo con un preavviso di almeno tre mesi.

Colgo l'occasione per rinnovare a Sua Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

Patrizio Schmidlin
Ambasciatore d'Italia
presso la Repubblica Araba d'Egitto"

Ho inoltre il piacere di confermare a nome del Governo della Repubblica Araba d'Egitto che la presente lettera e la lettera di Sua Eccellenza formano un accordo di periodo indeterminato tra i due Governi, che il presente accordo entrerà in vigore a partire dalla data odierna e che entrambe le parti hanno il diritto di denunciare l'accordo con un preavviso di almeno tre mesi.

La presente lettera è scritta in lingua araba, italiana ed inglese, ogni testo essendo egualmente autentico, ed in caso di differenze di interpretazione il testo inglese farà fede.

Colgo l'occasione per rinnovare a Sua Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

Ambasciatore Ismail Mubarak
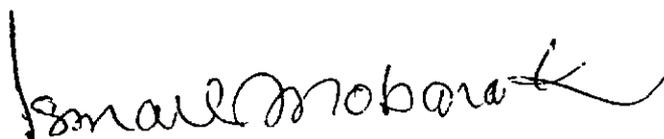
Assistente del Ministro degli Affari Esteri

Cairo, 17th January 1993

Your Excellency Ambassador Patrizio SCHMIDLIN

I have the honour to aknowledge receipt of your letter dated 17th January 1993, which reads as follows:

"Your Excellency Ambassador Ismail Mubarak
Assistant to the Minister for Foreign Affairs

by the present letter I have the pleasure to inform Your Excellency that, according to the instructions of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy, the Embassy of Italy has the honour to propose the reciprocal exemption of the entry visas - without restrictions concerning the length and the reason of the journey - in favour of the citizens of the two Countries holding valid Diplomatic or Service passports issued by the respective competent Authorities.

However, this exemption shall not affect the laws and regulations of general character applicable in both Countries, concerning the internal security as well as the entry, the stay and the movement of foreigners.

Should the Ministry of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt agree upon the above proposal, the Embassy of Italy has the honour to suggest that the present letter, together with its reply, form an agreement of an indefinite period between the two Governments.

This agreement shall enter into force the day in which the present letter, together with its reply, will be signed.

This letter is written in Italian, Arabic and English languages, each text being equally authentic, and in case of any differences in interpretation the English text shall prevail.

Each Party has the right to denounce the present agreement with a prior notice of at least three months.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest consideration.

Patrizio Schmidlin
Ambassador of Italy to
the Arab Republic of Egypt"

I further have the honour to confirm on behalf of the Government of the Arab Republic of Egypt that the present letter and Your Excellency's letter form an agreement of an indefinite period between the two Governments and that this agreement shall enter into force as from today's date and that each party has the right to denounce it with a prior notice of at least three months.

This letter is written in Arabic, Italian and English languages, each text being equally authentic, and in case of any differences in interpretation the English text shall prevail.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest consideration.

Ambassador Ismail Mubarak
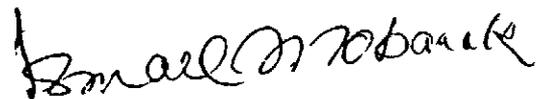
Assistant to the
Minister for Foreign Affairs

وزارة الخارجية

تحريراً في . / / ١٩٩

بشأن :

ادارة الشئون القانونية الدولية
والمعاهدات

رقم الصادر
تاريخ الصادر
رقم الملف
المرفقات

تهدى وزارة الخارجية (الادارة القانونية والمعاهدات) أطيب تحياتها ، وبالاشارة الى الاتفاق الموقع بين حكومتي جمهورية مصر العربية وايطاليا صباح اليوم ١٧ يناير ١٩٩٣ بشأن الغاء التأشيرات بالنسبة لمواطني الدولتين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة الصالحة والصادرة من الجهات المختصة في الدولتين . تتشرف بالافادة أنه بالنسبة لجمهورية مصر العربية فان الجوازات التي يطبق ازاءها هذا الاتفاق هي :

- الجوازات الدبلوماسية .
- الجوازات الخاصة .
- الجوازات لمهمة .

كما ترفق مع هذا نموذج من كل نوع من هذه الجوازات لتعميمها على السلطات المنفذة لهذا الاتفاق

وتنتهز وزارة الخارجية ـ ادارة الشئون القانونية الدولية والمعاهدات ـ هذه المناسبة لتعرب لسفارة ايطاليا بالقاهرة عن خالص تقديرها ....

تحريرا في ١٩٩٣/١/١٧
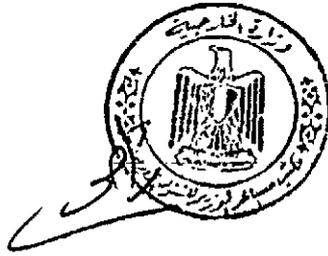
السفارة ايطاليا
بالقاهرة

رقم الوارد
تاريخ الوارد
رقم الملف

REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

PASSEPORT DIPLOMATIQUE

No ....

Délivré au Caire le .... *19*........

جمهورية مصر العربية

وزارة الخارجية

جواز سفر دبلوماسى

رقم ....

صدر فى القاهرة بتاريخ ١٩

1

REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

PASSEPORT SPECIAL

No. ....

Délivré au Caire le .... *19*........

جمهورية مصر العربية

وزارة الخارجية

جواز سفر خاص

رقم ....

صدر في القاهرة بتاريخ ١٩

REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

PASSEPORT DE SERVICE

No. ....

Le Ministre des Affaires Etrangeres prie les Autorites des Pays Amis de laisser librement passer

....

....

....

....

....

sans délai ni entrave, et de lui procurer toute l'aide et la protection dont pourrait avoir besoin.

Délivré à ...., ***le*** .... ***19*** ......

Le Ministre des Affaires Etrangères

....

جمهورية مصر العربية

وزارة الخارجية

جواز سفر لمهمة

رقم ....

يرجو وزير الخارجية سلطات الدول الصديقة ؛

السماح بحرية المرور دون تأخير ولا عائق

....

....

....

....

....

وبذل كل ما قد يحتاج إليه من المساعدة والرعاية

صدر في .... بتاريخ .... ١٩ ......

وزير الخارجية

....

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DIPARTIMENTO AFFARI LEGALI E CONVENZIONI

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (DIPARTIMENTO AFFARI LEGALI E CONVENZIONI) PRESENTA I SUOI MIGLIORI COMPLIMENTI E FACENDO SEGUITO ALL'ACCORDO FIRMATO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO E LA REPUBBLICA ITALIANA IL 17 GENNAIO 1993 CONCERNENTE L'ESENZIONE DEI VISTI D'INGRESSO A FAVORE DEI CITTADINI DEI RISPETTIVI PAESI TITOLARI DI PASSAPORTI DIPLOMATICI O DI SERVIZIO RILASCIATI DALLE COMPETENTI AUTORITA' HA L'ONORE DI FAR PRESENTE CHE PER QUANTO CONCERNE LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO QUESTO ACCORDO SI APPLICA AI SEGUENTI TIPI DI PASSAPORTO:

- PASSAPORTI DIPLOMATICI
- PASSAPORTI SPECIALI
- PASSAPORTI DI SERVIZIO

ALLA PRESENTE SI ACCLUDE COPIA DEI MODELLI DEI SUDDETTI PASSAPORTI PER IL SUCCESSIVO INOLTRO ALLE COMPETENTI AUTORITA'INCARICATE DI ESEGUIRE IL PREDETTO ACCORDO.

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (DIPARTIMENTO AFFARI LEGALI E CONVENZIONI) COGLIE L'OCCASIONE PER RINNOVARE ALL'AMBASCIATA D'ITALIA AL CAIRO I SENSI DELLA SUA PIU' ALTA CONSIDERAZIONE.

IL CAIRO, 17.1.1993

ALL'AMBASCIATA D'ITALIA
IL CAIRO

Ministero degli Esteri
Dipartimento Affari Legali Internazionali e Convenzioni

data: 18/1/1993
prot. n. 190

Nota esecùtiva

Il Ministero degli Esteri della Repubblica Araba d'Egitto (Dipartimento Affari Legali Internazionali e Convenzioni) presenta i suoi migliori complimenti all'Ambasciata d'Italia al Cairo e facendo riferimento all'Accordo firmato il 17 gennaio 1993 concernente l'esenzione dal visto di ingresso per i cittadini dei due paesi titolari di passaporti diplomatici, di servizio e speciali, si pregia di informare che dara' il via alla procedura legale necessaria per la ratifica dell' Accordo e che ne informera' tutte le autorita' competenti per la sua attuazione.

Questo Ministero desidera confermare quanto concordato in data odierna in relazione al giorno 30 marzo 1993 come data di inizio dell'attuazione dell'Accordo in ambedue i paesi.

Il Ministero (Dipartimento Legale) invita a volerne cortesemente prendere nota e a comunicare per iscritto l'approvazione a quanto precede costituendo la presente Nota parte inscindibile e integrativa del summenzionato Accordo.

Il Ministero degli Esteri (Dipartimento Affari Legali Internazionali e Convenzioni) coglie l'occasione per esprimere a codesta Ambasciata i sensi della sua piu' alta considerazione.

---

all'Ambasciata d'Italia al Cairo

إدارة الشئون القانونية الدولية والمعاهدات

تحريراً في : ١٨ / ١ / ١٩٩٣

تاريخ الصادر .

رقم الصادر : ١٩

المرفقات : ———

مذكرة تنفيذيـــــــة

تهدى وزارة خارجية جمهورية مصر العربية (ادارة الشئون القانونية الدولية والمعاهدات) اطيب تحياتها الى سفارة ايطاليا بالقاهـرة وبالاشـارة الى الاتفاق الذى تـم التوقيـع عليـه يوم ١٧ ينايـر ١٩٩٣ بشأن اعفـاء مواطـنى الدولتيـن الحامليـــن لجـوازات سفر دبلوماسية ولمهمة وخاصـــة مـــن تأشـيرات الدخـــول تتشرف بالافادة بـأن الوزارة ستقوم باتخاذ الاجراء ات القانونيـــــة اللازمة للتصديـق على هذا الاتفاق وستقـوم بابلاغ كافـة السلطات المعنيـة بتنفيذه .

وتود الـوزارة التأكيـد على ما تـم الاتفاق عليـه صباح اليـوم باعتبار يـوم ٣٠ مارس ١٩٩٣هو تاريـخ بـدء تنفيـذ هذا الاتفـاق فى كلتا الدولتيـــن .

ترجو الوزارة (الادارة القانونيـــة) التكرم بالاحاطـــة والافادة كتابة بالموافقة على ماسبق مـــع اعتبـار هذه المذكرة جزء ا لايتجـزأ مـن الاتفاق المشار اليه عاليـــه ومكملـه لـه .

وتنتهز وزارة الخارجية (ادارة الشئون القانونية الدولية والمعاهدات) هذه المناسبة كى تعـــرب للسفارة الموقـرة عن فائق احترامها وتقديرهـــا .

الى سفارة ايطاليـا بالقاهــــرة .

AMBASCIATA D'ITALIA

0492

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Araba d'Egitto - Dipartimento Affari Legali Internazionali e Convenzioni - ed ha l onore di rispondere alla sua Nota Verbale del 18 gennaio 1993 relativa all'accordo firmato il 17 gennaio c.a. concernente l'esenzione del visto d'ingresso per i cittadini dei due Paesi titolari di passaporti diplomatici, di servizio e speciali.

A tale riguardo questa Ambasciata, su istruzioni del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, conferma come data di inizio dell'accordo in ambedue i Paesi il giorno 30 marzo 1993 e considera la presente nota parte integrante del summenzionato accordo.

L'Ambasciata d Italia si avvale dell occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Araba d Egitto - Dipartimento Affari Legali Internazionali e Convenzioni - gli atti della sua più alta considerazione.

F.to Alessandro **FALLAVOLLITA**

Cairo, 28 FEB 1993

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DIPARTIMENTO AFFARI LEGALI INTERNAZIONALI E CONVENZIONI
DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO
IL CAIRO

383.

Roma, 15-24 aprile 1993

Scambio di Lettere in materia di imposte sul valore aggiunto (IVA) tra il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e il Segretario di Stato agli Affari Esteri della Repubblica di San Marino che modifica il punto D del Processo Verbale, firmato a Roma il 13 novembre 1992

(Entrata in vigore: 24 aprile 1993)

Il Ministro degli Affari Esteri

9021

073/

Roma, 24 APR. 1993

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di V.E. in data 15.4.93 del seguente tenore:

"Con riferimento al processo verbale firmato a Roma il 13 novembre 1992, propongo che il punto D di tale processo verbale venga sostituito dal seguente:
"Esportazioni sammarinesi verso altri Paesi comunitari diversi dall'Italia.
L'Ufficio Tributario di San Marino trasmette settimanalmente (o con periodicità da definire) all'Ufficio che verrà individuato dall'Amministrazione finanziaria italiana copia dei documenti T2 emessi relativamente alle cessioni di beni verso i Paesi membri della CEE diversi dall'Italia.
L'Ufficio Tributario di San Marino trasmette, altresì, all'Ufficio che verrà individuato dall'Amministrazione finanziaria italiana, copia degli esemplari di riscontro dei documenti T2 ricevuti dalle dogane dei Paesi comunitari di destinazione.
In caso di mancato appuramento dei documenti di Transito Comunitario, l'Ufficio Tributario di San Marino ne dà comunicazione all'Ufficio che verrà indicato dall'Amministrazione finanziaria italiana e si attiva immediatamente per la riscossione dell'IVA italiana gravante sui beni oggetto della cessione comunitaria e rimette la somma corrispondente all'Ufficio che, parimenti, verrà indicato dall'Amministrazione finanziaria italiana.
Ciò in quanto in tale ipotesi i beni si presumono - salvo prova contraria - immessi in consumo nel territorio italiano".
Qualora la S.V. concordi, la presente nota unitamente alla Sua risposta costituiranno modifica del predetto processo verbale del 13.11.92".

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.""

Ho l'onore di comunicare alla E.V. che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

G.E.
Gabriele GATTI
Segretario di Stato per gli
Affari Esteri della Repubblica
di San Marino
SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

San Marino, 15 Aprile 1993/1692 d.F.R.

Prot. n. 3881/EE/143/FF/4

Signor Ministro,

con riferimento al processo verbale firmato a Roma il 13 Novembre 1992, propongo che il punto d. di tale processo verbale venga sostituito dal seguente:

"Esportazioni sammarinesi verso altri Paesi comunitari diversi dall'Italia.
L'Ufficio Tributario di San Marino trasmette settimanalmente (o con periodicità da definire) all'Ufficio che verrà individuato dall'Amministrazione finanziaria italiana copia dei documenti T2 emessi relativamente alle cessioni di beni verso i Paesi membri della CEE diversi dall'Italia.

L'Ufficio Tributario di San Marino trasmette, altresì, all'Ufficio che verrà individuato dall'Amministrazione finanziaria italiana, copia degli esemplari di riscontro dei documenti T2 ricevuti dalle dogane dei Paesi Comunitari di destinazione.

In caso di mancato appuramento dei documenti di Transito Comunitario, l'Ufficio Tributario di San Marino ne dà comunicazione all'Ufficio che verrà indicato dall'Amministrazione finanziaria italiana e si attiva immediatamente per la riscossione dell'IVA italiana gravante sui beni oggetto della cessione comunitaria e rimette la somma corrispondente all'Ufficio che, parimenti, verrà indicato dall'Amministrazione finanziaria italiana.

Ciò in quanto in tale ipotesi i beni si presumono - salvo prova contraria - immessi in consumo nel territorio italiano".

Qualora la S.V. concordi, la presente nota unitamente alla Sua risposta costituiranno modifica del predetto processo verbale del 13.11.1992.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

IL SEGRETARIO DI STATO
(Gabriele Gatti)

S.E.
Onorevole Emilio **COLOMBO**
Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
R O M A

384.

Accra, 18 maggio 1993

Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana sugli aiuti alimentari

(Entrata in vigore: 18 maggio 1993)

FOOD AID AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GHANA

* * * * *

THIS AGREEMENT is made on the 18th day of May 1993 between the Government of the Republic of Italy (hereinafter referred to as the Government of Italy) of the one part and the Government of Ghana (hereinafter referred to as the Government of Ghana) of the other.

WHEREAS

The Government of Italy is to continue to render assistance to the Government and people of Ghana and to support the Structural Adjustment and Economic Recovery Programmes of Ghana.

The Government of Italy has agreed to grant the Government of Ghana Food Aid in the form of sugar which will be sold through normal commercial channels of Ghana.

It is the understanding of both parties that the Food Aid is to generate local currency as counterpart funds to support the Eastern and Central Railway Rehabilitation Programme.

NOW IT IS HEREBY AGREED as follows:

1. - The Government of Italy shall provide the Government of Ghana under this Agreement 3550 tons of sugar packed in fifty (50) kilogrammes polyetilene bags, each bag containing 1 or 2 Kg. single packages, which shall be equivalent to an approximate value of three billions Liras (US.$ 2,460,000.00= approximately) CIF Ghana.
2. - The Government of Italy shall deliver the said sugar to the Government of Ghana by delivery CIF at the port of Tema with appropriate on board bill of lading.
3. - The said sugar consignments shall be consigned through a sole consignment consisting on 169 containers.
4. - The Government of Ghana in keeping with laid down regulations, shall exempt the said sugar consignment from taxes, duties and levies. All relevant storage and distribution costs will be met by the Ghanaian Government.

5. - The sugar provided under the Italian Food Aid shall not be sold outside of or re-exported from the Republic of Ghana.
   Moreover, to achieve the tasks foreseen by this Agreement, Italy and Ghana agree to adopt any safeguard measure in order not to perturb the normal commercial course of the products which will be sent from Italy to Ghana in fulfilment of the agreements reached.
6. - The Government of Ghana shall open a special account in the name of the Ministry of Finance and Economic Planning at the Central Bank of Ghana entitled "Counterpart Funds, Italian Food Aid" into which the total amount in Ghanaian currency equivalent to the total fixed value of each consignment of sugar sent by Italy shall be paid. It is agreed that Ghana will designate the Ministry of Finance and Economic Planning as the Authority responsible for the realization of the activities connected with the utilization of the counterpart funds. Particularly, an officer of said Ministry will act as "Deputy National Authorizing Officer" for the administration of the counterpart funds got from the Italian aid sale.
7. - The deposit of the said amount into the said special account by the Ministry of Finance and Economic Planning shall be carried out without fail within six (6) months from the date of receipt of each consignment.
8. - The said amount shall be utilised to meet some local costs of the Central and Eastern Railway Rehabilitation Programme. Eventually, residual amount shall be devoted to further programmes, to be agreed by common consent between the Ghanaian and Italian concerned Authorities.
9. - The equivalent of one million dollars (US.$ 1,000,000.00=) from the food aid counterpart funds shall be set aside for the training of the Ghana Railways Corporation's technicians in railway communication systems and other related fields.
10. - Access to the said account and expenditure therefrom for the above mentioned programme purposes shall be authorised by the Minister for Finance and Economic Planning or his entrusted representative who will immediately inform the Italian Ambassador.

The balance of the counterpart funds obtained from the Italian rice supplies already delivered and not yet finalized and utilized, as soon as ascertained will be transferred to the said special current account a.m., in any case not after two months from the date of signature of this Agreement. To this purpose the parties recognize that the total amount realised from the sale of the rice consignments of 1990 and 1991 has been US$ 1,347,248.00.

11. - The two Governments shall consult each other in respect of any matter that may arise from or in connection with this Agreement, and, particularly, whenever necessary.

12. - Starting from the date of arrival of the supply relative to the foodstuffs mentioned in art. 4, the Embassy of Italy in Accra, in common agreement with the Ghanaian Authority designated for that purpose, will proceed to an exchange of letters in which it will be specified in details the evaluation of the expenses that Ghana foresees to support for the inland transport and storage of the foodstuffs, previosly calculated, even as a forfeit. This amount can be deducted from the supplies value agreed upon according thus the exact calculation of the counterpart funds total to be deposited in the special c/a mentioned in art. 6.

13. - The Government of Italy designates the Embassy of Italy in Accra as the Authority responsible for the execution of its obligations under this Agreement while the Government of Ghana designates the Ministry of Finance and Economic Planning as the authority which shall be responsible for the execution of its obligations under this Agreement.

    Any technical letters required for the implementation of the provisions of Art. 13 and signed by the executives authorities indicate in the same articles will be enclosed to the present Agreement and will be part of it. Each exchange of letter shall be numbered by date.

    All technical documents, related to the implementation of the various scopes of the programme and prepared by official bodies or companies entrusted by authorities indicated by Art. 13 of this Agreement, will be signed by these authorities too. The documents will be enclosed at the present Agreement and will be part of it. Enclosed documents will be numbered by date.

14. - All dispute in the implementation of the present Agreement will be solved through joint conversations or through diplomatic channels.
15. - Amendements to the present Agreement can be made at any moment by an exchange of letters between the signing parties.
16. - This Agreement shall take effect from the date it is signed and shall remain in force until the counterpart funds are completely exhausted.
17. - The following addresses are specified for the purpose of this Agreement:

For the Government of Italy - The Ambassador
Embassy of Italy
Accra

For the Government of Ghana - The Minister
Ministry of Finance and Economic Planning
P.O. BOX M 40
Accra

IN WITNESS wherefore the Parties hereto acting through their respective representatives have signed and delivered this Agreement as of the day and year first above written.

For the Government of Italy

For the Government of Ghana
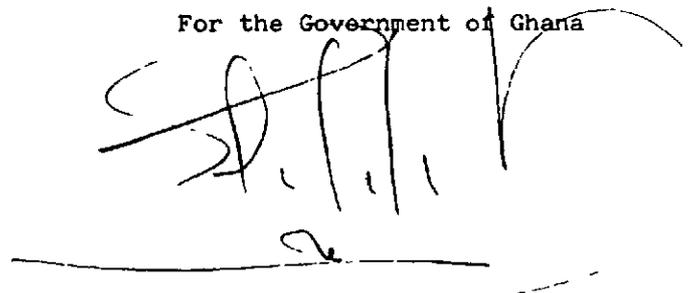
TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GHANA SUGLI AIUTI ALIMENTARI

* * * * *

IL PRESENTE ACCORDO è stato redatto il 18 maggio 1993 fra il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato il Governo Italiano) da una parte, ed il Governo della Repubblica Ghana (qui di seguito denominato Governo del Ghana) dall'altra.

PREMESSO CHE

Il Governo Italiano continuerà a prestare assistenza al Governo ed al popolo del Ghana e ad appoggiare i Programmi di Aggiustamento Strutturale e di Ripresa Economica del Ghana.

Il Governo Italiano conviene di concedere al Governo del Ghana Aiuti Alimentari sottoforma di zucchero, che sarà venduto attraverso i normali canali commerciali del Ghana.

Entrambe le parti hanno concordato che gli Aiuti Alimentari dovranno generare valuta locale, come fondi corrispondenti a sostegno del Programma di Ripristino della Ferrovia Orientale e Centrale.

PERTANTO, E' STATO CONVENUTO quanto segue:

1. Il Governo Italiano, ai sensi del presente Accordo, fornirà al Governo del Ghana 3550 tonnellate di zucchero confezionato in sacchi di polietilene da cinquanta (50) kilogrammi, ciascuno dei quali contenente pacchetti singoli da 1 o 2 kilogrammi, per

un valore equivalente a circa tre miliardi di lire (circa US.$ 2.460.000,00), con costo, assicurazione e nolo (CIF) a carico del Ghana.

2. Il Governo Italiano fornirà detto zucchero al Governo del Ghana con consegna CIF al porto di Tema, con la relativa polizza di carico a bordo.

3. Tali consegne di zucchero avranno luogo con un'unica spedizione di 169 containers.

4. Il Governo del Ghana, conformemente alle norme previste, concederà a tali spedizioni di zucchero l'esenzione da tasse, imposte ed accise. Tutte le relative spese di immagazzinamento e distribuzione saranno sostenute dal Governo del Ghana.

5. Lo zucchero fornito in base agli Aiuti Alimentari Italiani non potrà essere venduto, né riesportato al di fuori dalla Repubblica del Ghana.

   Inoltre, al fine di assolvere i compiti previsti dal presente Accordo, l'Italia ed il Ghana convengono di adottare qualsiasi misura di salvaguardia atta a non turbare la normale rotta commerciale dei prodotti che saranno inviati dall'Italia al Ghana in ottemperanza agli accordi presi.

6. Il Governo del Ghana accenderà un conto speciale a nome del Ministero delle Finanze e della Pianificazione Economica presso la Banca Centrale del Ghana, intitolato "Fondi Corrispondenti, Aiuti Alimentari Italiani", su cui sarà versato l'importo totale, in valuta del Ghana, equivalente al valore totale fisso di ciascuna spedizione di zucchero inviata dall'Italia. E' stato concordato che il Ghana designerà il Ministero delle Finanze e della Pianificazione Economica quale autorità responsabile della realizzazione delle attività relative all'impiego dei fondi corrisposndenti. In

particolare, un funzionario di detto Ministero fungerà da "Vice Funzionario Nazionale per le Autorizzazioni" per l'amministrazione dei fondi corrispondenti ottenuti con la vendita degli aiuti italiani.

7. Il versamento di detto importo su tale conto speciale verrà effettuato dal Ministro delle Finanze e della Pianificazione Economica non oltre i sei (6) mesi dalla data di arrivo di ogni spedizione.

8. Tale somma sarà impiegata per coprire alcuni dei costi locali del Programma di Ripristino della Ferrovia Centrale e Orientale. L'eventuale residuo sarà assegnato ad altri programmi, da concordare con il consenso reciproco delle autorità interessate del Ghana e dell'Italia.

9. L'equivalente di un milione di dollari USA (US.$ 1.000.000) dei fondi corrispondenti verrà accantonato per formare i tecnici della Società delle Ferrovie del Ghana nel settore dei sistemi di comunicazione ferroviari ed in altri settori collegati.

10. L'accesso al conto e le spese con esso sostenute ai fini del programma di cui sopra saranno autorizzati dal Ministro delle Finanze e della Pianificazione Economica, ovvero dal suo rappresentante incaricato, che ne informerà immediatamente l'Ambasciatore Italiano.

Il saldo dei fondi corrispondenti, derivante dalle forniture di riso italiano già consegnato, e non ancora finalizzato ed utilizzato, verrà trasferito - non appena determinato - su detto conto corrente speciale, e in ogni caso non oltre due mesi dalla data della firma del presente Accordo. A tal fine, le parti riconoscono che l'importo totale realizzato dalla vendita delle spedizioni di riso del 1990 e 1991 è stato pari a US$ 1.347.248,00.

11. I due Governi si consulteranno su qualsiasi questione possa insorgere circa il presente Accordo, o sia ad esso collegata, soprattutto ogniqualvolta ciò si renda necessario.

12. A partire dalla data di arrivo delle derrate di cui all'Art. 4, l'Ambasciata d'Italia ad Accra, di comune accordo con l'Autorità del Ghana a tal uopo designata, procederà ad uno scambio di lettere contenente una dettagliata valutazione delle spese che il Ghana prevede di sostenere per il trasporto e l'immagazzinamento delle derrate, preventivamente calcolate, anche su base forfettaria. Tale ammontare può essere dedotto dal valore delle forniture concordato, e potrà pertanto essere effettuato l'esatto calcolo dei fondi corrispondenti, da versare sullo speciale c/c, di cui all'Art. 6.

13. Il Governo Italiano designa l'Ambasciata d'Italia ad Accra quale autorità responsabile dell'espletamento degli obblighi di cui al presente Accordo, mentre il Governo del Ghana designa il Ministero delle Finanze e della Pianificazione Economica quale autorità responsabile dell'espletamento degli obblighi di cui al presente Accordo.

Tutte le lettere tecniche necessarie all'attuazione delle disposizioni dell'Art. 13, e firmate dalle autorità esecutive indicate negli stessi articoli, saranno accluse al presente Accordo e ne faranno parte. Gli scambi di lettere saranno numerati in ordine cronologico.

Tutti i documenti tecnici attinenti all'attuazione dei vari ambiti del programma e preparati da organi o aziende ufficiali incaricati dalle autorità, indicate all'Art. 13 del presente Accordo, saranno firmati anche da dette autorità. I documenti saranno allegati al presente Accordo e ne faranno parte. I documenti allegati saranno numerati in ordine cronologico.

14. Tutte le controversie sull'attuazione del presente Accordo saranno risolte tramite colloqui, ovvero attraverso i canali diplomatici.

15. Gli emendamenti al presente Accordo potranno essere apportati in qualsiasi momento con uno scambio di lettere fra le parti firmatarie.

16. Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data della firma e rimarrà in vigore finché i fondi corrispondenti non saranno completamente esauriti.

17. Ai fini del presente Accordo, si specificano i seguenti destinatari:

per il Governo Italiano: L'Ambasciatore
Ambasciata d'Italia
Accra

per il Governo del Ghana: Il Ministro
Ministero delle Finanze
e della Pianificazione
Economica
Casella Postale M 40
Accra

IN FEDE DI CHE le parti all'Accordo, tramite i rispettivi rappresentanti, hanno firmato e trasmesso il presente Accordo nel giorno e nell'anno precedentemente indicati.

Per il Governo Italiano Per il Governo del Ghana

385.

Bangkok, 17 dicembre 1992-18 maggio 1993

Scambio di Lettere fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Thailandia concernente la modifica della tabella delle rotte, di cui all'Accordo aereo dell'11 febbraio 1974

(Entrata in vigore: 18 maggio 1993)

No. 0503/ 080459

Ministry of Foreign Affairs
Saranrom Palace.

17 December B.E. 2535 (1992)

Excellencey,

I have the honour to refer to the discussions held in Rome on 25th July 1992 between the Delegation of the Government of the Kingdom of Thailand and the Delegation of the Government of the Italian Republic to revise the Route Schedules and the fifth freedom traffic rights understandings to the Air Services Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Italian Republic, which appear in the Exchange of Diplomatic Notes of 14th June 1988 and 8th July 1988 as well as the capacity and frequencies regime which appears in the Exchange of Notes of 22nd March 1991 and of 16th August 1991. At the end of the discussions, the following understanding was reached :

1. Route Schedule

The two Delegations agreed to amend the route schedule as follows :

His Excellency
Dr. Leopoldo Giacomo Maria Ferri de Lazara,
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of
The Republic of Italy,
BANGKOK.
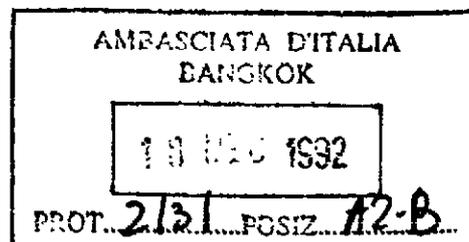
Section 1

Route to be operated in both directions by the airline designated by the Government of the Kingdom of Thailand :

Points in Thailand-intermediate points (excluding Trans-Pacific) - Rome - Madrid or Lisbon - Barcelona - Zurich or Copenhagen-one point in Germany - Paris or Stockholm - Amsterdam or Brussels - London - New York - Rio de Janeiro or Buenos Airès. One additional beyond point may be operated provided that if it is outside Europe, it shall not be beyond 90 degrees west longitude in U.S.A.
The designated airline of the Kingdom of Thailand may, on any or all flights, omit calling at any of the above points, provided that the agreed services on the route begin in Thailand.

Section 2

Route to be operated in both directions by the airline designated by the Government of the Republic of Italy :
Points in Italy-intermediate points (excluding Trans-Pacific) - Bangkok - Kuala Lumpur or Singapore - Hanoi or Ho Chi Minh City (Saigon) - Jakarta or Denpasar - Hong Kong - Beijing or Shanghai - Manila - one point in Japan - Darwin (technical) -

Sydney - Melbourne. One additional beyond point may be operated provided that it shall not be beyond 180 degrees east longtude in Asia.
The designated airline of the Republic of Italy may, on any or all flights, omit calling at any of the above points, provided that the agreed services on the route begin in Italy.

2. Capacity and Frequencies

The two delegations agreed that each designated airline is authorized to operate up to nine weekly services by any type of aircraft excluding supersonic aircraft.

3. Fifth Freedom traffic rights

Up to any four points on the respective specified routes including the additional point to be chosen by each airline in the Route Schedule, fifth freedom traffic rights may be utilized on 6 weekly services out of the 9 weekly services as mentioned in para 2 above. Frequencies exceeding the 6 weekly services mentioned above to be operated with fifth freedom traffic rights may be discussed by the two airlines and submitted to the respective Aeronautical Authorities.

If these amendments are acceptable to the Government of the Italian Republic, I have the honour to propose, on behalf of the Government of the Kingdom of Thailand, that the Route Schedules and the fifth freedom traffic rights understandings which appear in the Exchange

of Diplomatic Notes of 14th June 1988 and 8th July 1988 as well as the capacity and frequencies regime which appears in the Exchange of Note of 22nd March 1991 and of 16th August 1991 be revised in accordance with the above mentioned paragraphs, and that the present Note and Your Excellency's Note in reply constitute an agreement between the two Governments on these subjects, entering into force on the date of Your Excellency's Note in reply.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.
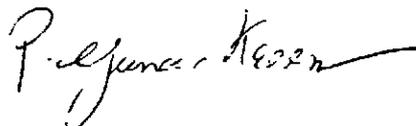
(Mr. Pracha Guna-Kasem)

Permanent Secretary

1180—

Bangkok, 18 May 1993

Excellency,

I have the honour to refer to Your Excéllency's Note dated December 17,1992 which reads as follows:

" I have the honour to refer to the discussions held in Rome on 25th July 1992 between the Delegation of the Government of the Kingdom of Thailand and the Delegation of the Government of the Italian Republic to revise the Route Schedules and the fifth freedom traffic rights understandings to the Air Services Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Italian Republic, which appear in the Exchange of Diplomatic Notes of 14th June 1988 and 8th July 1988 as well as the capacity and frequencies regime which appears in the Exchange of Notes of 22nd March 1991 and of 16th August 1991. At the end of the discussions, the following understanding was reached:

199

1. Route Schedule

The two Delegations agreed to amend the route schedule as follows:

Section 1

Route to be operated in both directions by the airline designated by the Government of the Kingdom of Thailand:

Points in Thailand-intermediate points (excluding Trans-Pacific) - Rome - Madrid or Lisbon - Barcelona - Zurich or Copenhagen - one point in Germany - Paris or Stockholm - Amsterdam or Brussels - London - New York - Rio de Janeiro or Buenos Aires. One additional beyond point may be operated provided that if it is outside Europe, it shall not be beyond 90 degrees west longitude in U.S.A.

H.E. Mr.Pracha Guna-Kasem
Permanent Secretary
His Thai Majesty's
Ministry of Foreign Affairs
BANGKOK

The designated airline of the Kingdom of Thailand may, on any or all flights; omit calling at any of the above points, provided that the agreed services on the route begin in Thailand.

Section 2

Route to be operated in both directions by the airline designated by the Government of the Republic of Italy:
Points in Italy-intermediate points (excluding Trans-Pacific) - Bangkok - Kuala Lumpur or Singapore - Hanoi or Ho Chi Minh City (Saigon) - Jakarta or Denpasar - Hong Kong - Beijing or Shanghai - Manila - one point in Japan - Darwin (technical) - Sydney - Melbourne. One additional beyond point may be operated provided that it shall not be beyond 180 degrees east longitude in Asia.
The designated airline of the Republic of Italy may, on any or all flights, omit calling at any of the above points, provided that the agreed services on the route begin in Italy.

2. Capacity and Frequencies

The two delegations agreed that each designated airline is authorized to operate up to nine weekly services by any type of aircraft excluding supersonic aircraft.

3. Fifth Freedom traffic rights

Up to any four points on the respective specified routes including the additional point to be chosen by each airline in the Route Schedule, fifth freedom traffic rights may be utilized on 6 weekly services out of the 9 weekly services as mentioned in para 2 above. Frequencies exceeding the 6 weekly services mentioned above to be operated with fifth freedom traffic rights may be discussed by the two airlines and submitted to the respective Aeronautical Authorities.

If these amendments are acceptable to the Government of the Italian Republic, I have the honour to propose, on behalf of the Government of the Kingdom of Thailand, that the Route Schedules and the fifth freedom traffic rights understandings which appear in the Exchange of Diplomatic Notes of 14th June 1988 and 8th July 1988 as well as the capacity and frequencies regime which appears in the Exchange of Note of 22nd March 1991 and of 16th August 1991 be revised in accordance with the above mentioned paragraphs, and that the present Note and Your Excellency's Note in reply constitute an agreement between the two Governments on these subjects, entering into force on the date of Your Excellency's Note in reply."

I have the honour to inform Your Excellency, in reply, that the Government of Italy agrees to the above proposals and that the Note under refernce and this Note shall be regarded as constituting on Agreement between our Governments, which enters into force on the date of this Note.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.
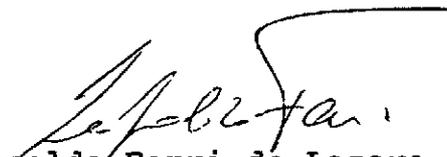
Leopoldo Ferri de Lazara
Ambassador of Italy

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Ministero degli Affari Esteri,
Saranrom Palace.

17 dicembre B.E. 2535 (1992)

Eccellenza,

ho l'onore di fare riferimento ai colloqui svoltisi a Roma il 25 luglio 1992 fra la Delegazione del Governo del Regno di Thailandia e la Delegazione del Governo della Repubblica Italiana, al fine di rivedere le Tabelle di Rotta e le intese sui diritti di traffico della quinta libertà, relative all'Accordo sui Servizi Aerei fra il Governo del Regno di Thailandia ed il Governo della Repubblica Italiana, che figurano nello Scambio di Note Diplomatiche del 14 giugno 1988 e dell'8 luglio 1988, nonché la capacità ed il regime di frequenze che figura nello Scambio di Note del 22 marzo 1991 e del 16 agosto 1991. Alla fine dei colloqui, è stato raggiunto il seguente accordo:

1. Tabella delle Rotte

Le due Delegazioni hanno convenuto di modificare come segue la tabella delle rotte:

Sezione 1

Rotta da attivare in entrambe le direzioni da parte della compagnia aerea designata dal Governo del Regno di Thailandia:

Sua Eccellenza
Dr. Leopoldo Giacomo Maria Ferri de Lazara
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
della Repubblica Italiana
BANGKOK

Punti in Thailandia - punti intermedi (ad esclusione del Transpacifico) - Roma - Madrid o Lisbona - Barcellona - Zurigo o Copenhagen - un punto in Germania - Parigi o Stoccolma - Amsterdam o Bruxelles - Londra - New York - Rio de Janeiro o Buenos Aires. Potrà essere attivato un ulteriore punto aggiuntivo, a condizione che, se fuori dall'Europa, non si trovi oltre i 90 gradi di longitudine ovest negli Stati Uniti.

La compagnia aerea designata del Regno di Thailandia può, su ciascuno o tutti i voli, tralasciare di fare scalo in uno dei punti di cui sopra, a condizione che i servizi concordati sulla rotta abbiano inizio in Thailandia.

Sezione 2

Rotta da attivare in entrambe le direzioni da parte della compagnia aerea designata dal Governo della Repubblica Italiana:
Punti in Italia - punti intermedi (ad esclusione del Transpacifico) - Bangkok - Kuala Lumpur o Singapore - Hanoi o Ho Chi Minh City (Saigon) - Giacarta o Denpasar - Hong Kong - Pechino o Shangai - Manila - un punto in Giappone - Darwin (tecnico) - Sydney - Melbourne. Potrà essere attivato un ulteriore punto aggiuntivo, a condizione che non si trovi oltre i 180 gradi di longitudine est in Asia.
La compagnia aerea designata della Repubblica Italiana può, su ciascuno o tutti i voli, tralasciare di fare scalo in uno dei punti di cui sopra, a condizione che i servizi concordati sulla rotta abbiano inizio in Italia.

2. Capacità e Frequenze

Le due delegazioni hanno convenuto che ciascuna compagnia aerea designata sia autorizzata ad attivare fino a nove servizi settimanali con qualsiasi tipo di aeromobile, ad esclusione degli aerei supersonici.

3. Diritti di Traffico della Quinta Libertà

Fino a ogni quattro punti sulle rispettive rotte specificate, compreso il punto aggiuntivo che ciascuna compagnia aerea dovrà scegliere nella Tabella delle Rotte, i diritti di traffico della quinta libertà potrano essere utilizzati su 6 servizi settimanali su 9 servizi

settimanali, come indicato al precedente paragrafo 2. Le frequenze superiori ai 6 servizi settimanali sopra menzionati, da attivare con i diritii di traffico della quinta libertà, potranno essere discusse dalle due compagnia aeree e sottoposte alle rispettive Autorità Aereonautiche.

Se questi emendamenti sono accettabili per il Governo della Repubblica Italiana, ho l'onore di proporre, per conto del Governo del Regno di Thailandia, che le Tabelle delle Rotte e le intese sui diritti di traffico della quinta libertà che figurano nello Scambio di Note Diplomatiche del 14 giugno 1988 e dell'8 luglio 1988, nonché le capacità ed il regime di frequenze che figurano nello Scambio di Note del 22 marzo 1991 e del 16 agosto 1991 siano modificate in base ai paragrafi di cui sopra, e che la presente Nota e la Nota di Sua Eccellenza, in risposta, costituiscano un accordo fra i due Governi su tali argomenti, che entrerà in vigore alla data della Nota di risposta di Sua Eccellenza.

La prego di accettare, Eccellenza, i rinnovati sensi della mia più alta considerazione.

(Dr. Pracha Guna-Kasem)

Segretario Permanente

Bangkok, 18 maggio 1993

Eccellenza,

ho l'onore di fare riferimento alla Sua Nota in data 17 dicembre 1992, il cui testo è il seguente:

"Ho l'onore di fare riferimento ai colloqui svoltisi a Roma il 25 luglio 1992 fra la Delegazione del Governo del Regno di Thailandia e la Delegazione del Governo della Repubblica Italiana, al fine di rivedere le Tabelle di Rotta e le intese sui diritti di traffico della quinta libertà, relative all'Accordo sui Servizi Aerei fra il Governo del Regno di Thailandia ed il Governo della Repubblica Italiana, che figurano nello Scambio di Note Diplomatiche del 14 giugno 1988 e dell'8 luglio 1988, nonché la capacità ed il regime di frequenze che figura nello Scambio di Note del 22 marzo 1991 e del 16 agosto 1991. Alla fine dei colloqui, è stato raggiunto il seguente accordo:

1. Tabella delle rotte

Le due Delegazioni hanno convenuto di modificare come segue la tabella delle rotte:

Sezione 1

Rotta da attivare in entrambe le direzioni da parte della compagnia aerea designata dal Governo del Regno di Thailandia:

S.E. Pracha Guna- Kasem
Segretario Permanente
Ministero degli Affari Esteri
di Sua Maestà Thailandese
BANGKOK

Punti in Thailandia - punti intermedi (ad esclusione del Transpacifico) - Roma - Madrid o Lisbona - Barcellona - Zurigo o Copenhagen - un punto in Germania - Parigi o Stoccolma - Amsterdam o Bruxelles - Londra - New York - Rio de Janeiro o Buenos Aires. Potrà essere attivato un ulteriore punto aggiuntivo, a condizione che, se fuori dall'Europa, non si trovi oltre i 90 gradi di longitudine ovest negli Stati Uniti.

La compagnia aerea designata del Regno di Thailandia può, su ciascuno o tutti i voli, tralasciare di fare scalo in uno dei punti di cui sopra, a condizione che i servizi concordati sulla rotta abbiano inizio in Thailandia.

Sezione 2

Rotta da attivare in entrambe le direzioni da parte della compagnia aerea designata dal Governo della Repubblica Italiana:
Punti in Italia - punti intermedi (ad esclusione del Transpacifico) - Bangkok - Kuala Lumpur o Singapore - Hanoi o Ho Chi Minh City (Saigon) - Giacarta o Denpasar - Hong Kong - Pechino o Shangai - Manila - un punto in Giappone - Darwin (tecnico) - Sydney - Melbourne. Potrà essere attivato un ulteriore punto aggiuntivo, a condizione che non si trovi oltre i 180 gradi di longitudine est in Asia.
La compagnia aerea designata della Repubblica Italiana può, su ciascuno o tutti i voli, tralasciare di fare scalo in uno dei punti di cui sopra, a condizione che i servizi concordati sulla rotta abbiano inizio in Italia.

2. Capacità e Frequenze

Le due delegazioni hanno convenuto che ciascuna compagnia aerea designata sia autorizzata ad attivare fino a nove servizi settimanali con qualsiasi tipo di aeromobile, ad esclusione degli aerei supersonici.

3. Diritti di Traffico della Quinta Libertà

Fino a ogni quattro punti sulle rispettive rotte specificate, compreso il punto aggiuntivo che ciascuna compagnia aerea dovrà scegliere nella Tabella delle Rotte, i diritti di traffico della quinta libertà potrano essere utilizzati su 6 servizi settimanali su 9 servizi

settimanali, come indicato al precedente paragrafo 2. Le frequenze superiori ai 6 servizi settimanali sopra menzionati, da attivare con i diritii di traffico della quinta libertà, potranno essere discusse dalle due compagnia aeree e sottoposte alle rispettive Autorità Aereonautiche.

Se questi emendamenti sono accettabili per il Governo della Repubblica Italiana, ho l'onore di proporre, per conto del Governo del Regno di Thailandia, che le Tabelle delle Rotte e le intese sui diritti di traffico della quinta libertà che figurano nello Scambio di Note Diplomatiche del 14 giugno 1988 e dell'8 luglio 1988, nonché le capacità ed il regime di frequenze che figurano nello Scambio di Note del 22 marzo 1991 e del 16 agosto 1991 siano modificate in base ai paragrafi di cui sopra, e che la presente Nota e la Nota di Sua Eccellenza, in risposta, costituiscano un accordo fra i due Governi su tali argomenti, che entrerà in vigore alla data della Nota di risposta di Sua Eccellenza".

In risposta, ho l'onore di informare Sua Eccellenza che il Governo Italiano concorda sulle proposte di cui sopra, e che la Nota in riferimento e la presente Nota saranno considerate costituenti un Accordo fra i nostri Governi, che entrerà in vigore alla data della presente Nota.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Leopoldo Ferri de Lazara
Ambasciatore Italiano

386.

Bogotà, 25 maggio 1993

Programma di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per la prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi di sviluppo nell'età evolutiva

(Entrata in vigore: 25 maggio 1993)

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA PER LA PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI DISTURBI DI SVILUPPO NELL'ETA' EVOLUTIVA.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA

In attuazione dell'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica sottoscritto tra i due Governi il 30 marzo 1971 e tenendo in considerazione che:

I. in data 4 agosto 1986 è stato firmato in Bogotà il Protocollo relativo al Programma di Cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per la Prevenzione, Cura e Riabilitazione dei disturbi di sviluppo dell'Età Evolutiva, PCREV;

II. in data 24 novembre 1988 e 9 marzo 1990 il Governo colombiano, attraverso il Departamento Nacional de Planeaciòn, ha richiesto al Governo Italiano la cooperazione per l'estensione del Programma PCREV;

III. in data 23 maggio 1990, attraverso nota verbale, l'Ambasciata Italiana ha informato il Governo Colombiano dell'approvazione del Programma da parte del Governo Italiano,

hanno convenuto di sottoscrivere il presente Accordo secondo i termini e gli articoli seguenti:

ARTICOLO I

OGGETTO

1. Le due Parti concorreranno allo sviluppo della seconda fase del programma PCREV, in seguito denominato Programma, finalizzata a rafforzare e ampliare la metodologia PCREV e il suo carattere partecipativo nel quadro delle politiche nazionali, attraverso la realizzazione dei seguenti obbiettivi:

   continuare il rafforzamento e la riorganizzazione dei servizi di salute, educazione e sociali nella zona pilota di Tunjuelito in Santafè de Bogotà, Distrito Capital e contribuire alla diffusione del modello PCREV a livello distrettuale e nazionale;

rafforzare il funzionamento del Centro di Informazione, Documentazione e Comunicazione, INFODOC, componente del PCREV;

contribuire a formare e aggiornare il personale colombiano di salute ed educazione sulla metodologia di PCREV;

appoggiare la formazione professionale e l'integrazione lavorativa degli handicappati e degli adolescenti in situazioni di rischio.

- appoggiare e promuovere azioni dirette all'infanzia e all'adolescenza in situazioni di pericolo sociale.

- appoggiare l'integrazione delle attività PCREV con l'assistenza di base in salute a livello locale, con le attività di salute mentale e il miglioramento degli spazi sociali;

- appoggiare le attività di promozione per i minori con problemi relativi alla giustizia.

2. A tal fine, il PCREV nella seconda fase di attuazione prevede le seguenti attività:

   A. appoggio alla salute materno-infantile e per l'adolescenza con particolare riguardo a:

      promozione dell'assistenza al parto e attività preventive per il parto di medio e alto rischio;

      - individuazione e preparazione al parto delle madri adolescenti;

      - individuazione e assistenza precoce ai neonati che presentino rischi o problemi di sviluppo;

      - assistenza ai neonati di basso peso con il metodo "madre canguro";

      - individuazione e assistenza precoce per i disturbi di sviluppo psichici, fisici e sensoriali nei primi tre anni di vita;

      - prevenzione, cura e riabilitazione di disturbi psichici, fisici e sensoriali nell'infanzia e nell'adolescenza, mediante strategie comunitarie;

      - promozione di attività di salute mentale comunitaria;

      - promozione di attività alternative alla istituzionalizzazione.

B. Appoggio all'educazione e innovazione pedagogica con particolare riferimento a:

- facilitazione dell'accesso di tutti i bambini al sistema scolastico regolare, attraverso l'attenzione specifica all'individuazione e integrazione dei bambini esclusi per le loro caratteristiche fisiche, psicologiche o sociali;

- integrazione nel sistema scolastico regolare dei bambini segregati in istituzioni speciali;

- promozione della pedagogia dell'integrazione negli organismi scolastici;

- promozione dell'educazione speciale come agente dell'integrazione dei bambini nel sistema scolastico regolare.

C. Appoggio alle attività di prevenzione e di promozione sociale per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare riferimento alle attività di:

- educazione per il miglioramento della qualità di vita;

  applicazione della Carta delle Nazioni Unite sui diritti dei minori;

- appoggio all'integrazione sociale e lavorativa degli adolescenti sottoposti a rischi sociali.

D. Promozione e organizzazione dell'informazione, documentazione e formazione con particolare riguardo a:

- collaborazione con le istituzioni di educazione media e universitaria che si occupano della formazione delle risorse umane per i settori sociale e della salute con il proposito di introdurre nei curricula formativi i contenuti della metodologia PCREV;

- realizzazione di seminari e corsi di formazione sulla metodologia PCREV diretti a educatori;

- realizzazione di incontri di scambio sulle esperienze PCREV;

- realizzazione di incontri internazionali sulla metologia PCREV;

- produzione e diffusione di documenti, materiali di informazione e di formazione su PCREV.

E. Appoggio al perfezionamento, valutazione e monitoraggio delle attività PCREV.

3. Le attività descritte si svolgeranno, secondo le specificazioni indicate nei piani operativi, nelle seguenti zone:

   Alcaldìa Menor di Tunjuelito, nel Distrito Capital di Santafè de Bogotà;

   zone di diffusione del Programma, che saranno definite nei piani operativi annuali.

4. La collaborazione tra le Parti si realizzerà durante un periodo di tre (3) anni.

ARTICOLO II

IL CONTRIBUTO ITALIANO

1. Come contributo al Programma, la Parte Italiana si impegna a somministrare:

   - assistenza tecnica attraverso missioni di esperti;
   - organizzazione e realizzazione di attività di formazione del personale colombiano delle aree sociale e di salute;
   - organizzazione e realizzazione in Italia di viaggi formativi e informativi;
   - fornimento di apparecchiature e materiali per le attività di PCREV;
   - fornimento di veicoli e ricambi;
   - partecipazione nel disegno e adattamento di opere civili;
   - organizzazione e realizzazione di ricerche su temi specifici relativi a PCREV;
   - organizzazione di scambi tecnici e scientifici;
   - produzione di documentazione su PCREV;
   - costituzione di due fondi operativi in Colombia per contribuire ai costi locali.

2. I fondi saranno amministrati rispettivamente dall'Ambasciata Italiana in Colombia e da Cotecno e sono esenti da imposte.

3. I macchinari, le apparecchiature, materiali e veicoli forniti dal Governo Italiano, si consegneranno al momento della nazionalizzazione al Direttore Tecnico Colombiano in rappresentazione della Parte Colombiana. I costi di trasporto fino al destino finale saranno a carico della Parte Italiana. I macchinari, le apparecchiature, materiali e veicoli resteranno a disposizione degli esperti italiani senza limitazioni fino alla terminazione del Programma, quando il Comitato di Coordinamento deciderà il loro destino definitivo.

4. La totalità delle spese del contributo italiano anteriormente menzionate non sarà superiore a Lire 8.598.450.000 (ottomilacinquecentonovantottomilioni quattrocentocinquantamila lire italiane).

ARTICOLO III

IL CONTRIBUTO COLOMBIANO

1. Come contributo al Programma la Parte Colombiana si impegna a formire il personale tecnico, amministrativo e logistico necessario per lo svolgimento delle attività; ad assumere i salari basici; a facilitare la infrastruttura e ad assicurare le spese correnti di funzionamento, consumo e mantenimento.

2. La Parte Colombiana si impegna, ulteriormente, a nominare il Direttore Tecnico Nazionale e i Subdirettori in ogni zona.

3. La totalità delle spese del contributo colombiano anteriormente menzionate sarà assunta da parte delle entità esecutrici e si rifletterà nel Piano Operativo.

ARTICOLO IV

LE ENTITA' ESECUTRICI

1. Su indicazione della Parte Colombiana, per la Parte Italiana, la esecuzione delle attività giornaliere stipulate nei piani operativi del Programma saranno svolte dalla Società Italiana COTECNO

2. Una componente del Programma sarà direttamente gestita dalla Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministerio degli Affari Esteri Italiano. In questo modo si assicurerà particolarmente la collaborazione con le autorità colombiane per la diffusione e la supervisione delle attività svolte da COTECNO.

3. La Parte Colombiana designa i Ministeri di Salute ed Educazione e l'Istituto Colombiano di Bienestar Familiar a livello centrale; le Secretarias de Salud, Educaciòn e il Departamento Administrativo de Bienestar Social nel Distrito Capital de Santafè de Bogotà con il cordinamento locale della Consejeria para Asuntos Sociales de la Alcaldìa de Bogotà, come entità esecutrici del Programma. Il coordinamento nazionale sarà eseguito dal Programma Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia.
Le autorità del Programma studieranno e approveranno il coinvolgimento di altre Entità statali e privati necessarie allo sviluppo dello stesso e le loro funzioni e responsabilità saranno definite nei rispettivi documenti di progetto e piani operativi.

ARTICOLO V

DIREZIONE DEL PROGRAMMA

1. Il Programma Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia designerà un funzionario, preferibilmente a tempo pieno, per svolgere le funzioni di Direttore Tecnico Nazionale Colombiano del programma PCREV. La Consejerìa para Asuntos Sociales de la Alcaldìa Mayor de Bogotà a sua volta, designerà un funzionario, preferibilmente a tempo pieno, come Codirettore Tecnico del programma PCREV nell'ambito del Distrito Capital de Santafè de Bogotà.

2. La Società Italiana COTECNO designa uno dei suoi esperti come direttore italiano del programma PCREV e la Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo dell Ministero degli Affari Esteri Italiano, DGCS, designerà un responsabile locale della gestione della componente DGCS.

3. I funzionari designati dalle Parti costituiscono la Direzione Tecnica del Programma o D.T.

4. La D.T ha le seguenti funzioni:

   - coordinamento operativo del Programma;
   - organizzazione delle iniziative di informazione e formazione;
   - organizzazione delle attività nella zona pilota di Tunjuelito;
   - organizzazione delle attività del progetto nelle zone di diffusione in collaborazione con i Comitati Locali PCREV;
   - preparazione della documentazione tecnica dei piani operativi richiesti;

preparazione dei piani operativi semestrali;

applicazione degli orientamenti operativi definiti dal Comitato di Coordinamento Nazionale a tutti i livelli del Programma.

Il direttore italiano nominato da COTECNO, rappresenterà in Colombia la Parte Italiana e sarà responsabile di fronte alle autorità italiane della corretta utilizzazione del contributo italiano.

6. Il direttore italiano lavorerà in comune accordo con i direttori colombiani e rispetterà le istruzioni operative da loro date al personale colombiano.

Le entità esecutrici colombiane provvederanno a fornire al direttore italiano tutta l'informazione che possa essere considerata necessaria per l'attuazione del Programma.

8. Le stesse responsabilità e impegni specificati per il direttore italiano saranno applicabili ai direttori colombiani da parte delle autorità colombiane.

A R T I C O L O V I

COMITATI DI COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA

1. Il programma conta per la sua direzione, coordinamento e governo su un Comitato di Direzione o C.D., un Comitato di Coordinamento Nazionale o C.C.N, un Comitato di Coordinamento per il Distrito Capital de Santafè de Bogotà e Comitati Locali PCREV.

2. Il Comitato di Direzione del Programma o C.D, è costituito da rapresentati di:

   La Presidencia dè la Repùblica, Programa Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia;

   - Il Departamento Nacional de Planeaciòn;
   - Il Ministero degli Affari Esteri Italiano - Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo;
   - L'Ambasciata della Repubblica Italiana a Bogotà;
   - I Direttori Tecnici del Programma.

Il C.D. avrà le seguenti funzioni:

- dare gli orientamenti generali al Programma e valutarne lo sviluppo
- approvare i piani operativi annuali
- approvare le variazioni e i cambiamenti del Programma che si rendano necessari.

Il C.D. si riunirà una volta all'anno per accordo delle Parti e potrà riunirsi straordinariamente ogni volta che una Parte lo ritenga necessario. Quando esso lo richieda, saranno presenti altre entità statali.

3. Il Comitato di Coordinamento Nazionale è costituito da rappresentanti di:

- il Programma Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia;
- il Ministero della Sanità;
- il Ministero dell'Educazione, MEN;
- l'Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF;
- l'Instituto Nacional para Ciegos, INCI;
- l'Instituto Nacional para Sordos, INSOR;
- il Servizio Nazionale per l'Apprendimento, SENA;
- il Departamento Nacional de Planeaciòn, DNP;
- la Società Italiana COTECNO;
- l'Alcaldìa Mayor di Bogotà;
- la Direzione Tecnica del Programma;
- l'Università Nazionale di Colombia;

Il C.C.N avrà le seguenti funzioni:

- definire orientamenti operativi nei settori di attività del progetto;

dare istruzioni ai distinti livelli operativi coinvolti nel Programma per garantire la coerenza e il coordinamento delle attività dei distinti settori nelle zone di diffusione;

preparare con la D.T. i piani operativi annuali;

preparare con la D.T i piani operativi semestrali.

Il C.C.N. si riunirà ogni sei (6) mesi su convocazione da parte del Departamento Nacional de Planeaciòn che lo presiederà. La Segreteria Tecnica del C.C.N. sarà effettuata dalla Direzione Tecnica del Programma.

4. Il Comitato Coordinatore per il Distrito Capital de Santafè de Bogotà, sarà costituito da rappresentanti di:

- la Consejerìa de Asuntos Sociales de la Alcaldìa Mayor;
- la Secretarìa de Salud di Bogotà;
- la Secretarìa de Educaciòn di Bogotà;
- il Departamento Administrativo de Bienestar Social. DABS;
- l'Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF - Regional di Bogotà;
- l'Instituto Nacional para sordos, INSOR;
- la Direzione Tecnica del Progetto;
- la società Italiana COTECNO;
- l'Instituto Nacional para Ciegos, INCI;
- il Servizio Nazionale di Apprendimento, SENA;
- l'Università Nazionale di Colombia.

Il Comitato di Coordinamento per il Distrito Capital di Santafè di Bogotà avrà le stesse funzioni che il C.C.N. svolge in riferimento all'ambito nazionale.

Il C.C.D. si riunirà ogni tre (3) mesi su convocazione del Direttore Tecnico del Distrito che lo presiederà. La Segreteria Tecnica del C.C.D. sarà svolta dalla stessa D.T.

5. I Comitati Locali del Programma PCREV si costituiranno nelle zone di diffusione e saranno costituti dall'alcalde o suo delegato, e dai rappresentanti locali delle istituzioni, entità e gruppi comunitari coinvolti nel Programma.

   I Comitati Locali PCREV avranno il compito di assicurare la più ampia partecipazione comunitaria al Programma e di facilitare il coordinamento operativo a livello locale delle attività dei distinti settori coinvolti.

ARTICOLO VII

IL PIANO OPERATIVO

1. Le entità esecutrici stabiliranno di comune accordo un piano operativo generale che raccolga gli obbiettivi di sviluppo e specifici, gli antecedenti, la giustificazione, le attività e i risultati, la descrizione delle strategie di lavoro, i costi e gli strumenti richiesti e i procedimenti di valutazione, così come un cronogramma delle attività del programma nella loro totalità.

2. I piani operativi generali e annuali includeranno i municipi nei quali si realizzeranno le attività di diffusione del Programma, le attività che si svolgeranno nella zona pilota di Tunjuelito, le attività di informazione, formazione e documentazione, i compiti delle istituzioni ed entità coinvolte, la previsione di spesa specifica per il contributo delle due Parti, uno schema delle priorità assegnate alle attività, un cronogramma operativo, la lista dei materiali da fornire dalle Parti e il programma di formazione della controparte colombiana.

3. I piani operativi generali e annuali formeranno parte integrante di questo Programma. Qualsiasi modificazione o correzione che si voglia introdurre dovrà essere richiesta al Comitato di Direzione del Programma.

ARTICOLO VIII

CONDIZIONI DOGANALI DEI MACCHINARI E APPARECCHIATURE E STATUS DEL PERSONALE ITALIANO

Il personale, i macchinari e le apparecchiature fornite dal Governo Italiano a questo Programma godranno dei privilegi e immunità menzionati negli Articoli IV y V dell'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica sottoscritto dai due Governi il 30 marzo 1971.

A R T I C O L O I X

RAPPORTI

Nel corso del Programma la Direzione Tecnica elaborerà relazioni ogni sei (6) mesi sullo stato di avanzamento delle attività. Al termine del Programma elaborerà una relazione finale. Tutte le relazioni che saranno prodotte dal Programma per la Colombia saranno in idioma spagnolo e si invieranno a tutti gli organismi che integrino i Comitati di Direzione e Coordinamento per Bogotà. Il primo invierà le relazioni ai Ministeri ed Entità competenti.

A R T I C O L O X

INFORMAZIONE RISERVATA

Tutta l'informazione prodotta o relativa al Programma sarà di proprietà del Programma Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia, come entità coordinatrice nazionale e non potrà essere rivelata a terzi senza la sua previa autorizzazione.

A R T I C O L O X I

FORZA MAGGIORE

Nessuna delle Parti sarà responsabile di fronte all'altra della perdita o di danni di qualsiasi natura che soffra l'altra Parte come conseguenza di ritardo o realizzazione incompleta nell'esecuzione del Programma causati da forza maggiore o caso fortuito, opportunamente comprovati dal Comitato di Coordinamento.

A R T I C O L O X I I

SUBCONTRATTI

La società italiana COTECNO non potrà subcontrattare in tutto o in parte l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Programma. Non si considera subcontrattazione l'assegnazione di attività specializzate previste nel Programma ad altre persone o entità che non costituiscano parte preponderante del Programma. La società italiana COTECNO manterrà ciò nonostante la responsabilità inizialmente convenuta.

L'eventuale assegnazione di attività specializzate da parte della società italiana COTECNO sarà sottoposta alla previa autorizzazione della Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri Italiano.

ARTICOLO XIII

CONTROVERSIE

Qualsiasi differenza concernente l'interpretazione o realizzazione di questo Programma che non possa essere risolta dalle entità esecutrici dovrà essere presentata al Comitato di Coordinamento in prima istanza, se è richiesto al Comitato di Direzíone e, nel caso che non sia risolta, ai rispettivi Governi per la conciliazione.

ARTICOLO XIV

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Il Programma entrerà in vigore il giorno che si firmi il presente Accordo, avrà una durata di 36 mesi e sarà tacitamente rinnovato per il periodo necessario per la terminazione delle attività descritte nel Piano Operativo, salvo denuncia scritta di una delle Parti con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

Firmato a Santafè de Bogotà, D.C., il giorno venticinque del mese di maggio dell'anno millenovecentonovantatre in due testi originali in spagnolo e italiano ugualmente validi.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Filippo Anfuso

L'Ambasciatore
Filippo Anfuso

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA

Il Ministro degli Affari Esteri
Noemì Sanìn de Rubio

387.

Roma, 28 maggio 1993

Accordo di cooperazione tra il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministro dell'Interno della Romania nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata

(Entrata in vigore: 5 agosto 1993)

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA ROMANIA NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

DR

Il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana e il Ministero dell'Interno della Romania chiamati in seguito "Parti contraenti";

VISTE le previsioni della Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), come emendata dal Protocollo aggiuntivo del 1972 (Ginevra, 25 marzo), della Convenzione sulle sostanze psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), della Convenzione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988) e del "Piano Globale d'Azione" (New York, 23 febbraio 1990), redatte sotto l'egida dell'ONU;

CONVINTI che la cooperazione internazionale è indispensabile per l'efficace prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e per la lotta al crimine organizzato;

CONSAPEVOLI che il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché l'incremento della loro produzione e diffusione, rappresentano una seria minaccia per il regolare sviluppo socio-economico e per la salute fisica e psichica dei propri cittadini;

CONSAPEVOLI altresì che detto traffico illecito vede sempre più coinvolte organizzazioni criminali che operano su scala internazionale;

CONSIDERATE pertanto la necessità e la comune volontà di intensificare la cooperazione bilaterale nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata,

CONVENGONO

Articolo I

1. Ai fini del presente Accordo, sarà istituito un Comitato misto per la cooperazione nella lotta contro il traffico

illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata.

2. Il Comitato misto sarà co-presieduto dai due Ministri e comprenderà rappresentanti delle due Parti responsabili dell'applicazione del presente accordo.

3. Previo accordo reciproco, potranno essere invitati ai lavori del Comitato, ove se ne ravvisi la necessità, rappresentanti anche di altri Dicasteri ed Uffici.

4. Le riunioni del Comitato si terranno, ordinariamente, una volta l'anno, alternativamente in ciascuno dei due Paesi. In caso di necessità, su specifica richiesta di una delle due Parti contraenti, si terranno incontri straordinari, anche tra soli rappresentanti ministeriali, per l'esame di questioni che rivestano carattere d'urgenza.

Articolo II

Le Parti contraenti, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra Parte, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni:

a) si presteranno reciproca collaborazione nel controllo delle persone implicate nel crimine organizzato, delle persone e dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di esservi implicati, nonchè delle persone e delle organizzazioni sospettate di essere coinvolte nel riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite;

b) si scambieranno tutte le informazioni utili relative alle persone ed ai mezzi di trasporto coinvolti nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di svolgere tale traffico, nonché di quelle relative alle persone appartenenti o sospettate di appartenere alla criminalità organizzata;

c) concorderanno le modalità di collegamento più opportune per consentire il rapido scambio di tutte le informazioni

attinenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e la criminalità organizzata.

Articolo III

1. In conformità delle leggi vigenti nei rispettivi Paesi e senza pregiudizi degli obblighi derivanti da altri accordi bi-multilaterali:

   a) su richiesta degli organi centrali competenti di una delle Parti contraenti, l'altra Parte promuove procedure investigative presso gli organi competenti nel caso di attività connesse al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ovvero concernenti la criminalità organizzata;

   b) la parte richiesta farà ogni sforzo per attuare i provvedimenti richiesti nel più breve tempo possibile. I risultati saranno tempestivamente comunicati alla Parte richiedente;

   c) i funzionari degli organi competenti della Parte richiedente possono essere presenti all'attuazione dei provvedimenti richiesti, con l'approvazione degli organi centrali competenti dell'altra Parte. In tal caso i medesimi si conformeranno alle leggi del Paese ospitante e godranno della protezione giuridica vigente in detto Paese.

2. Le predette procedure investigative non verranno effettuate nei casi in cui la Parte richiesta ritenga che queste violino il suo diritto di sovranità e/o minaccino la sua sicurezza o altri interessi di importanza fondamentale. In tal caso una motivata comunicazione di diniego di assistenza sarà tempestivamente comunicata alla Parte richiedente.

Articolo IV

1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che

possono contribuire a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. In particolare si scambieranno informazioni su:

a) i metodi di lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

b) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici in questo campo, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unità cinofile antidroga;

c) pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

d) nuovi tipi di droga e sostanze psicotrope, luoghi di produzione, canali usati dai trafficanti e metodi di occultamento, variazioni dei prezzi della droga e delle sostanze psicotrope;

e) metodologie e modalità di svolgimento dei controlli di frontiera;

f) nuovi itinerari e mezzi impiegati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sistemi di occultamento delle sostanze stesse.

2. Ciascuna delle Parti contraenti, d'iniziativa o su richiesta, metterà a disposizione dell'altra Parte - in conformità alla legislazione nazionale - tutti i dati ed i documenti contenenti informazioni relative ai casi di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

3. Le Parti contraenti si scambieranno informazioni circa i sistemi di riciclaggio e di trasferimento dei proventi di reato e in particolare da quello di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

4. Le Parti contraenti organizzeranno, d'intesa, incontri, convegni, seminari di lavoro e corsi di perfezionamento per gli operatori di polizia antidroga.

5. Le Parti contraenti si consulteranno in vista dell'adozione di posizioni comuni e di azioni concertate in tutte le sedi internazionali in cui sia questione di lotta al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e alla criminalità organizzata.

Articolo V

1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire a contrastare la criminalità organizzata. In particolare si scambieranno informazioni su:

   a) le varie forme di criminalità organizzata e i metodi della lotta contro di essa;

   b) gli eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali organizzati nei due Paesi;

   c) gli studi effettuati in merito allo sviluppo dei contatti di cui al punto b);

   d) le misure tecniche per garantire la sicurezza negli aereoporti e negli scali marittimi, nonché la difesa di persone e di obiettivi da qualsiasi atto illecito;

   e) le operazioni finanziarie illegali, la falsificazione di carta moneta e valori, il furto di opere d'arte e d'antiquariato, nonché gli altri crimini connessi con la criminalità, organizzata, al cui smascheramento e perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti.

2. Le Parti contraenti si scambieranno i propri specialisti per consultazioni reciproche su problemi concreti e si scambieranno le loro esperienze in materia di lotta contro la criminalità organizzata, nonché i testi ufficiali delle norme giuridiche vigenti nell'attività di contrasto alla predetta forma di criminalità.

3. Le Parti contraenti si scambieranno notizie e campioni di mezzi tecnici di difesa individuale utilizzati nelle operazioni volte alla repressione della criminalità organizzata, nonché le reciproche esperienze circa le attività inerenti ai servizi di prevenzione e la formazione professionale dei quadri direttivi delle forze dell'ordine; a tal fine saranno previsti scambi di operatori per la frequenza di corsi di perfezionamento.

4. Le Parti contraenti organizzeranno incontri, convegni e seminari di lavoro congiunti che trattino i più importanti indi-

rizzi e problemi della lotta contro la criminalità organizzata. In questo ambito e in conformità alle vigenti legislazioni nazionali delle Parti, si tenderà ad individuare le modalità di azioni comuni delle forze di polizia impegnate nella lotta contro la criminalità organizzata, il traffico di stupefacenti, il riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite. Le forme di assistenza e di collaborazione in conformità al presente Accordo verranno assicurate direttamente dagli organi centrali competenti delle due Parti contraenti. Tali organi si incontreranno al più presto per definire le relative modalità operative.

Articolo VI

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento in cui le Parti si saranno scambiata notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.
Il presente Accordo sarà valido per 5 anni. Decorso tale periodo, esso rimarrà in vigore indefinitivamente, salvo denuncia effettuata da una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno sei mesi.

Firmato a Roma, il 28 maggio 1993, in due originali tradotti in due lingue, italiana e rumena. Ambedue i testi fanno ugualmente fede.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(____________________)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELLA ROMANIA

(____________________)

388.

Tegucigalpa, 28 giugno 1993

Accordo per la costituzione di un fondo di contropartita degli aiuti alimentari fra Italia e Honduras per un programma di appoggio all'Agenzia di sviluppo del dipartimento di Ocotepeque, con Allegato

(Entrata in vigore: 28 giugno 1993)

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO
DI CONTROPARTITA DEGLI AIUTI ALIMENTARI

FRA ITALIA E HONDURAS

PER UN PROGRAMMA DI APPOGGIO ALL'AGENZIA DI SVILUPPO
DEL DIPARTIMENTO DI OCOTEPEQUE

TEGUCIGALPA, 28 JUN. 1993

In occasione dell'incontro bilaterale dell'11 maggio 1992 la Delegazione Italiana, diretta dall'Ambasciatore Lodovico Masetti, e la Delegazione Honduregna, diretta dal ViceMinistro di Pianificazione, Manuel Euceda, hanno concordato che l'invio da parte italiana di un aiuto alimentare in Honduras, del valore di 500 milioni di Lire Italiane, sará trasformato in un fondo di contropartita da destinare ad un programma di appoggio all'Agenzia di Sviluppo del Dipartimento di Ocotepeque.

Desiderando precisare le regole che reggeranno la gestione, il controllo e l'autorizzazione di questo fondo, entrambe le parti hanno concordato quanto segue:

ART. 1 COMPONENTE DEGLI AIUTI

Gli aiuti saranno composti da 1122 tonnellate di frumento di grano duro per un valore di 500 milioni di Lire Italiane.

Il valore indicato si riferisce al mercato italiano.

ART. 2 UTILIZZAZIONE DEGLI AIUTI

1. Con il prodotto netto ricavato dalla vendita degli aiuti italiani, l'Honduras si impegna a stabilire un Fondo di Contropartita, da destinare ad un Programma di appoggio dell'Agenzia di Sviluppo del Dipartimento di Ocotepeque.

ART. 3 AUTORITA' RESPONSABILI

1. L'Honduras indica il Ministero della Pianificazione come Organismo responsabile del compimento degli obblighi in virtú del presente Accordo.

2. L'Italia indica la propria Ambasciata in Tegucigalpa come organismo responsabile del compimento dei propri obblighi in virtú del presente Accordo.

ART. 4 VENDITA E DETERMINAZIONE DEL VALORE DEGLI AIUTI

La determinazione del valore effettivo degli aiuti sará calcolata moltiplicando la quantitá netta arrivata al porto di Honduras per il prezzo commerciale prevalente nel mercato mondiale alla data dello sdoganamento dei prodotti, che potrá essere dedotta dalla data della polizza.

Da questo valore si potrá dedurre il costo relativo all'immagazzinaggio ed al trasporto dei prodotti all'interno del paese, che non potrá comunque superare il 20% del valore dei prodotti stessi.

ART. 5 COSTITUZIONE E UTILIZZAZIONE DEL FONDO DI CONTROPARTITA

1. Dopo trenta giorni dalla consegna dei prodotti, il Governo di Honduras, attraverso il Ministero della Pianificazione, procederá all' apertura di un Conto Bancario intestato "Fondo di Contropartita Italia/Honduras per un programma di appoggio all'Agenzia di Sviluppo del Dipartimento di Ocotepeque".

2. Il Fondo di Contropartita sará utilizzato solo ed esclusivamente per la copertura delle spese locali per l'attuazione dell'attivitá dell'Agenzia di Sviluppo del Dipartimento di Ocotepeque, secondo i Piani di Spesa approvati dal Comitato di Gestione.

3. Il Governo di Honduras si impegna ad esonerare le tasse portuali, imposte sull'importazione, spese di immagazzinaggio ed altre imposte pubbliche, beni di consumo e servizi connessi alla realizzazione del Programma. Non si applica questa disposizione se l'acquisizione dei beni di consumo o le spese relative ai servizi si effettuano sul mercato locale.

4. Il Ministero della Pianificazione fornirá rapporti mensili sulla situazione del Fondo e sui piani di recupero del Fondo dell'Ambasciata d'Italia.

ART. 6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PROGRAMMA

1. La struttura organizzativa del Programma si articolerá nelle seguenti strutture e funzioni:
   - un Comitato di Gestione
   - un Supervisore dell'Amministrazione del Fondo, nominato dall'Ambasciata d'Italia

- La Agenzia di Sviluppo del Dipartimento di Ocotepeque.

2. Al Comitato di Gestione compete:
   - la gestione finanziaria e l'amministrazione del Fondo di Contropartita
   - l'approvazione delle linee operative di intervento proposte dalla Agenzia di Sviluppo per l'uso del Fondo di Contropartita
   - il controllo della esecuzione di tutte le decisioni inerenti alla costituzione ed alla gestione del Fondo di Contropartita

3. Al Supervisore dell'Amministrazione del Fondo nominato dall'Ambasciata d'Italia, d'accordo con il Comitato di Gestione, compete:
   - il controllo della corretta amministrazione del Fondo
   - le autorizzazioni degli ordini di pagamento emessi dai Responsabili della Agenzia di Sviluppo

   Il Supervisore dell'Amministrazione risponderá del controllo dell'amministrazione del fondó e degli ordini di pagamento autorizzati, al Ministero della Pianificazione ed all'Ambasciata d'Italia.

4. Alla Agenzia di Sviluppo del Dipartimento di Ocotepeque, d'accordo con il Comitato di Gestione, compete:
   - la preparazione dei Piani Operativi e la realizzazione delle attivitá previste dai Piani
   - la emissione degli ordini di pagamento, in accordo con il Supervisore dell'Amministrazione
   - la preparazione di rapporti di attivitá e dei rapporti consuntivi delle spese sostenute

ART. 7 COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato sará formato da:
- L'Ambasciatore d'Italia o un suo rappresentante, con funzioni di Supervisore dell'Amministrazione del Fondo

- Il Ministro della Pianificazione o un suo rappresentante

ART. 8 MODALITA' DELLA GESTIONE DEL FONDO DI CONTROPARTITA E DELLA ESECUZIONE DEL PROGRAMMA

1. Il Comitato di Gestione dovrá approvare il "Programma di appoggio all'Agenzia di Sviluppo del

Dipartimento di Ocotepeque" e dovrá proporre precise indicazioni:

- sulle linee operative di intervento del Programma
- sui progetti specifici nei quali il Programma si articola
- sulle previsioni di spesa per la realizzazione dei progetti

2. All'inizio di ogni trimestre il Comitato di Gestione dovrá approvare un Piano Preventivo di Spesa coerente con l'articolazione del programma. Ogni Piano Trimestrale Preventivo di Spesa dovrá chiaramente indicare:

   - il valore delle spese per ognuna delle voci
   - il calendario delle spese
   - i progetti a cui le spese si riferiscono

3. Gli ordini di pagamento saranno autorizzabili esclusivamente in base ai Piani Preventivi di Spesa approvati, saranno emessi dai Responsabili dell'Agenzia di Sviluppo ed autorizzati dal Supervisore dell'Amministrazione.

4. Alla fine di ogni trimestre, il Comitato di Gestione dovrá ratificare le spese sostenute nel trimestre in un Piano Consuntivo delle spese trimestrali.

5. Il Comitato di Gestione dovrá riunirsi almeno ogni tre mesi e ogni volta che uno dei membri che lo compongono lo richieda formalmente.

ART. 9 CONTROLLO SULLA GESTIONE DEL FONDO DI CONTROPARTITA

1. Oltre al controllo diretto eseguito attraverso il Supervisore dell'Amministrazione, si preverderá un controllo indiretto che si realizzerá per mezzo della trasmissione della documentazione sotto indicata al Ministero della Pianificazione ed alla Ambasciata d'Italia, da parte del Comitato di Gestione e della Banca in cui sará depositato il Fondo.

   1.1 Il Comitato di gestione dovrá fornire regolarmente copia dei seguenti documenti:

   - Programma nelle sue linee generali

- Piani Operativi Trimestrali approvati e Piani Consuntivi delle spese sostenute
- Ordini di pagamento emessi dall'Agenzia ed approvati dal Supervisore dell'Amministrazione.

1.2 La Banca dovrá trasmettere un rapporto mensile riportando i movimenti della valuta registrati nel corso del mese sul c/c del Fondo di Contropartita.

2. Il Comitato di Gestione dovrá fornire informazione e documentazione inerente la gestione del Fondo di Contropartita tutte le volte che il Ministero della Pianificazione o l'Ambasciata d'Italia lo richiedano formalmente.

3. Analogamente il Responsabile dell'Agenzia ed il Supervisore dell'Amministrazione del Fondo dovranno rapidamente fornire le informazioni ed i chiarimenti formalmente richiesti, facilitando l'accesso alla contabilitá del Fondo di Contropartita all'Ambasciata d'Italia e/o al Ministero della Pianificazione.

ART. 10 IMPEGNI GENERALI

Honduras ed Italia garantiranno che il presente Accordo sia rispettato e fra le parti esisterá uno scambio reciproco di informazioni.

ART. 11 SOSPENSIONI

1. La parte italiana, previe consultazioni con le Autoritá Honduregne, potrá richiedere la sospensione dell'erogazione dei fondi depositati nella Banca prescelta, in caso si diano anomalie nei seguenti casi:

   - deposito dei fondi raccolti attraverso la vendita dei prodotti italiani, nel Conto del Fondo di Contropartita

   - la gestione, controllo e utilizzazione del Fondo di Contropartita

   - la assunzione di qualsiasi altro impegno preso in base al presente Accordo

2. La erogazione del Fondo potrá essere riattivata dopo la correzione delle anomalie riscontrate

ART. 12 Qualsiasi documento o comunicazione emesso dall'Honduras o dall'Italia in base al presente Accordo, sará inviata per iscritto ai seguenti indirizzi:

ITALIA: Sede dell'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa

HONDURAS: Sede del Ministro della Pianificazione a Tegucigalpa

ART.13 EMENDAMENTI

Il presente Accordo potrá essere modificato di comune accordo in qualsiasi momento, mediante lo scambio di corrispondenza fra le parti sottoscriventi.

ART.14 ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Il presente Accordo entrerá in vigore al momento della firma e si manterrá durante tutto il periodo necessario per la completa utilizzazione del Fondo di Contropartita.

Per il Governo d'Italia
L'Ambasciatore d'Italia

~~Per il Governo d'Honduras~~
Il Vice Ministro di Pianificazione

ALLEGATO A

LINEE GENERALI DEL PROGRAMMA DI APPOGGIO
ALL'AGENZIA DI SVILUPPO DEL DIPARTIMENTO DI OCOTEPEQUE

Il Programma prevede un sostegno finanziario e tecnico alla operativitá dell'Agenzia di Sviluppo recentemente istituita nel Valle di Sensenti (Dipartimento di Ocotepeque).

L'Agenzia di Sviluppo, attivata dalle istituzioni locali honduregne e dal Programma PRODERE/UNDP, prevede:

Una struttura organizzativa composta da:

- Assemblea Generale, Giunta Direttiva e Consiglio Consultivo, formati da rappresentanti degli organi locali di governo, delle istituzioni pubbliche, del settore privato
- Una Struttura Tecnica formata da operatori locali distaccati dalle istituzioni pubbliche e private partecipanti nell'Agenzia
- Una Struttura di Partecipazione locale formata dai Consigli di Sviluppo dei municipi dell'area di intervento dell'Agenzia

I programmi di sviluppo che comprendono:

- pianificazione territoriale socio-economica
- intermediazione bancaria ed assistenza tecnica
- appoggio alle piccole e medie imprese e cooperative locali
- promozione dell'occupazione attraverso l'avvio di nuovi progetti produttivi, la costituzione di imprese sociali per i gruppi sociali svantaggiati, l'informazione sulla domanda-offerta di occupazione

Il presente Programma di appoggio all'Agenzia di Sviluppo ha la finalitá generale di promuovere l'occupazione nell'area di influenza dell'Agenzia, valorizzando i metodi di sviluppo locale basati sulla partecipazione della popolazione, sulla priorizzazione dei gruppi sociali a rischio di povertá, sulla valorizzazione delle capacitá tecniche e delle risorse locali.

Il Programma di propone di concretizzare i seguenti obiettivi:

- migliorare le condizioni di vita, in termini economici e sociali, della popolazione che ha meno accesso a reddito e servizi

- appoggiare e rafforzare la cultura impresariale ed il tessuto economico-produttivo locale sopratutto attraverso le piccole imprese e le strutture cooperative

- rinforzare istituzionalmente le diverse istanze locali, pubbliche e private, perché possano assumere un ruolo attivo nella pianificazione e gestione dei processi di sviluppo

Il Programma consiste nel dare un contributó finanziario e tecnico all'Agenzia per lo sviluppo delle seguenti attivitá:

- realizzazione di attivitá di pianificazione territoriale, attraverso metodologie che coinvolgano la popolazione locale, che permettano di inquadrare le attivitá produttive promosse dalle Agenzie in settori che abbiano prospettive di sviluppo

- dare appoggio alle imprese attraverso l'intermediazione finanziaria e l'assistenza tecnica per progetti di ristrutturazione o creazione di nuove imprese, privilegiando quelli particolarmente innovatori nel contesto locale per i contenuti tecnologici, produttivi e sociali

- fornire informazioni sul mercato del lavoro ed adeguare allo stesso le attivitá di formazione e riqualificazione professionale

- dare appoggio ad imprese sociali, che integrino gruppi sociali particolarmente esposti ai rischi di povertá, e che producano servizi e beni utili alla collettivitá

389.

Roma, 5 luglio 1993

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica della Sierra Leone di cancellazione del debito estero della Sierra Leone nei confronti dell'Italia, in applicazione della legge n. 106 del 28 marzo 1991

(Entrata in vigore: 5 luglio 1993)

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SIERRA LEONE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Sierra Leone - in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two Countries;

- in order to reduce the foreign debt of Sierra Leone and facilitate its service;

- taking account of the provisions of the Italian Law n.106 of 28.3.1991;

have agreed upon the following:

Article 1

As regards the amounts disbursed within 31 December, 1992, **the instalments in principal and interest falling due at** that date, and not paid, as well as those falling due thereafter, relating to the following soft loans, are cancelled:

- soft loan of US$ 20.000.000 for the construction of the infrastructures and the executive designing of the Bumbuna Dam, referred to in the Financial Convention between Mediocredito centrale and the Government of the Republic of Sierra Leone signed in Freetown on 2.2.1982 and in Rome on 4.2.1982;

- soft loan of Italian liras 138.000.000.000 for the supply of Italian goods and services for the Bumbuna hydro-electric plant, referred to in the Financial Convention between Mediocredito centrale and the Republic of Sierra Leone signed in Rome on 28.6.1989;

The cancelled instalments of the above mentioned soft loan are listed in the Annex 1 of the present Agreement.

Article 2

The instalments in principal and interest, falling due on 31 December, 1992 and not paid, as well as those falling due after that date, related to the following debt consolidation agreements, are cancelled:

- Bilateral Agreement of debt consolidation between the Government of the Italian Republic and the Republic of Sierra Leone, implementing the Agreed Minutes of the April 10, 1987 "Paris Club" meeting;
- Bilateral Agreement of debt consolidation between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Sierra Leone implementing the Agreed Minutes of the June 26, 1989 "Paris Club" meeting.
- Bilateral Agreement of debt consolidation between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Sierra Leone implementing the Agreed Minutes of the November 20, 1992 "Paris Club" meeting.

The cancelled instalments of the above mentioned consolidation agreements are listed in the Annex 1 bis of the present Agreement.

Article 3

The above mentioned cancellation does not concern the following amounts disbursed after 31 December, 1992. Therefore, they will have to be repaid when they fall due:

- Italian liras 37.953.695.611., concerning the soft loan of Italian liras 138.000.000.000.
- US dollars 77.423,20, concerning the soft loan of US dollars 20.000.000.

Article'4

The Government of the Republic of Sierra Leone is committed to repay, when they fall due, the amounts and the credits which have not been cancelled under article 1 and 2 of the present Agreement.

Article 5

The present Agreement will come into force at the date of its signature.

Done in Rome on 5 July, 1993 in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

For the Government of the Italian Republic
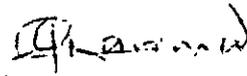
For the Government of the Republic of Sierra Leone

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SIERRA LEONE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Sierra Leone - nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due paesi;

- al fine di ridurre il debito estero della Sierra Leone e rendere più agevole il suo servizio;

- tenendo conto del disposto della Legge Italiana n. 106 del 28.3.1991;

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Per quanto riguarda le somme erogate al 31 dicembre 1992, saranno cancellate le rate del capitale e degli interessi con scadenza in quella data, e non regolate, come pure quelle con scadenza successiva, relative ai seguenti crediti agevolati:

- credito agevolato di US$ 20.000.000 per la costruzione di infrastrutture e la progettazione esecutiva della Diga di Bumbuna, di cui alla Convenzione Finanziaria fra il Mediocredito Centrale ed il Governo della Repubblica di Sierra Leone, firmata a Freetown il 2.2.1982 ed a Roma il 4.2.1982;

- credito agevolato di Lire italiane 138.000.000.000 per la fornitura di beni e servizi italiani per la centrale idroelettrica di Bumbuna, di cui alla Convenzione fra Mediocredito Centrale e la Repubblica di Sierra Leone, firmata a Roma il 28.6.1989.

Le rate cancellate dei crediti agevolati di cui sopra sono elencati all'Allegato 1 al presente Accordo.

Articolo 2

Le rate del capitale e degli interessi, con scadenza al 31 dicembre 1992, e non regolate, come pure quelle con scadenza posteriore a detta data, relative ai seguenti accordi di consolidamento del debito, saranno cancellate:

- Accordo Bilaterale di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Sierra Leone, in esecuzione del Verbale Concordato del 10 aprile 1987 della riunione del "Club di Parigi";
- Accordo Bilaterale di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Sierra Leone, in esecuzione del Verbale Concordato del 26 giugno 1989 della riunione del "Club di Parigi";
- Accordo Bilaterale di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Sierra Leone, in esecuzione del Verbale Concordato del 20 novembre 1992 della riunione del "Club di Parigi".

Le rate cancellate degli accordi di consolidamento di cui sopra sono elencate all'Allegato 1 bis al presente Accordo.

Articolo 3

La cancellazione di cui sopra non riguarda le somme seguenti, erogate successivamente al 31 dicembre 1992, che dovranno pertanto essere versate alla scadenza:

- Lire Italiane 37.953.695.611, relativi al credito agevolato di Lire Italiane 138.000.000.000.

- dollari USA 77.423,20, relative al credito agevolato di dollari USA 20.000.000.

Articolo 4

Il Governo della Repubblica di Sierra Leone si impegna a restituire, a scadenza, le somme ed i crediti che non sono stati cancellati ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente Accordo.

Articolo 5

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Roma il 5 luglio 1993 in duplice copia nella lingua inglese, entrambe le copie facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Sierra Leone

390.

Lusaka, 9 luglio 1993

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia di cancellazione del debito estero dello Zambia nei confronti dell'Italia, in applicazione della legge n. 106 del 28 marzo 1991, con Allegati (1)

(Entrata in vigore: 9 luglio 1993)

(1) Gli Allegati di natura tecnica non si pubblicano.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ZAMBIA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Zambia - in the spirit of friendship and economic cooperation between the two Countries;

- in order to reduce the foreign debt of Zambia and facilitate its service;

- Taking account of the provisions of the Italian Law n.106 of 28.3.1991;

have agreed upon the following:

Article 1

As regards the amounts disbursed within 31.12.1992, the instalments in principal and interest falling due at that date and not paid, as well as those falling due thereafter, relating to the following soft loans, are cancelled:

- soft loan of U.S. dollars 11.750.000 for the supply of Italian goods and services for the construction of the Mansa-Lufubu road, referred to in the Financial Convention between Mediocredito Centrale and the Bank of Zambia signed in Rome on 20.1.1986;
- soft loan of ECU 9.356.000 for the supply of Italian goods and services for a vegetables packaging and processing plant, referred to in the Financial Convention between Mediocredito Centrale and the Ministry of Finance of the Republic of Zambia signed in Rome on 3.2.1987;
- soft loan of ECU 33.973.000 for the supply of Italian goods and services for the water supply of the city of Kabwe, referred to in Financial Convention between Mediocredito Centrale and the Ministry of Finance of the Republic of Zambia signed in Rome on 15.4.1987;
- soft loan of U.S. dollars 12.000.000 for the supply of Italian goods and services for the rehabilitation of the Tazama pipeline, referred to in the Financial Convention between Mediocredito Centrale and the Ministry of Finance of the Republic of Zambia signed in Rome on 4.8.1987.

The cancelled instalments of the above mentioned soft loans are listed in the Annex 1 of the present Agreement.

Article 2

The instalments in principal and interest, falling due on 31 December, 1992 and not paid, as well as those falling due after that date, related to the following debt consolidation Agreement, are cancelled:

Bilateral Agreement of the debt consolidation between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Zambia, implementing the Agreed Minutes of the Paris Club Meeting of 23 July, 1992.

The cancelled instalments are listed in the Annex 2 of the present Agreement.

Article 3

The present Agreement will come into force at the date of its signature.

Done in Lusaka on 9th July, 1993 in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.
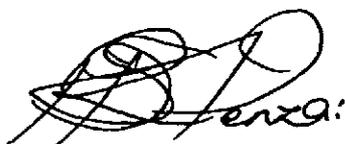
For the Government of Zambia
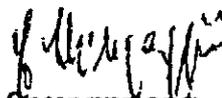
For the Government of Italy

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dello Zambia - nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due paesi;

- al fine di ridurre il debito estero dello Zambia e rendere più agevole il suo servizio;

- tenendo conto del disposto della Legge Italiana n. 106 del 28.3.1991;

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Per quanto riguarda le somme erogate al 31 dicembre 1992, le rate del capitale e degli interessi con scadenza in quella data, e non regolate, come pure quelle con scadenza successiva, relative ai seguenti crediti agevolati, saranno cancellate:

- il credito agevolato di US$ 11.750.000 per la fornitura di beni e servizi italiani per la costruzione della strada Mansa-Lufubu, di cui alla Convenzione Finanziaria fra il Mediocredito Centrale e la Banca dello Zambia, firmata a Roma il 20.1.1986;
- il credito agevolato di ECU 9.356.000 per la fornitura di beni e servizi italiani per un impianto di lavorazione ed imballaggio di verdure, di cui alla Convenzione fra Mediocredito Centrale ed il Ministero delle Finanze della Repubblica dello Zambia, firmata a Roma il 3.2.1987;
- il credito agevolato di ECU 33.973.000 per la fornitura di beni e servizi italiani per l'approvvigionamento idrico della città di Kabwe, di

cui alla Convenzione fra Mediocredito Centrale ed il Ministero delle Finanze della Repubblica dello Zambia, firmata a Roma il 15.4.1987;

- il credito agevolato di dollari USA 12.000.000 per la fornitura di beni e servizi italiani per la ricostruzione della condotta di Tazama, di cui alla Convenzione fra Mediocredito Centrale ed il Ministero delle Finanze della Repubblica dello Zambia, firmata a Roma il 4.8.1987.

Le rate cancellate dei crediti agevolati di cui sopra sono elencati all'Allegato 1 al presente Accordo.

Articolo 2

Le rate del capitale e degli interessi, con scadenza al 31 dicembre 1992, e non regolate, come pure quelle con scadenza posteriore a detta data, relative al seguente accordo di consolidamento del debito, saranno cancellate:

Accordo Bilaterale di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dello Zambia, in esecuzione del Verbale Concordato della riunione del Club di Parigi del 23 luglio 1992.

Le rate cancellate sono elencate all'Allegato 2 al presente Accordo.

Articolo 3

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Lusaka il 9 luglio 1993 in duplice copia nella lingua inglese, entrambe le copie facenti egualmente fede.

Per il Governo dello Zambia **Per il Governo Italiano**

93A5659

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(5651409) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 12.600